

PARTECIPARE

PERIODICO MENSILE A CURA DELLA SEGRETERIA
ZONALE FLAEI - CISL di VITTORIO VENETO

Febbraio
N. 2
Anno 2011

Direttore Responsabile: SILVIO DI PASQUA
Proprietario: BENIAMINO MICHIELETTO
Autorizz. Del Tribunale di Treviso
n.463 del 5/11/1980
Redazione e stampa:
31029 VITTORIO VENETO
Via Carlo Baxa, 13
tel. 0438-57319 – fax: 0438/946028
.....e-mail: treviso@flaei.org
Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96
FILIALE DI TREVISO

Hanno collaborato: Le Segreterie Nazionale, Regionale e Territoriale della FLAEI-CISL, Bazzo Giorgio, Griguolo Tiziano, De Luca Adelino, Fontana Sergio, De Bastiani Mario, Perin Rodolfo, Budoia Angelo, Tolot Margherita, Dal Fabbro Edgardo, Battistuzzi Lorenzo, Sandrin Giuseppe, Faè Luciano, Piccin Livio

SOMMARIO:

Protestare non basta. serve ricominciare
Il tempo delle scelte
Giuseppe Toniolo un intellettuale prestato alla politica
EGP nuovo modello organizzativo O & M Italia
Lutti
Fisde: la ricevuta per le domande di rimborso va emessa
esclusivamente dal sistema informatico
Legge 122 sulla previdenza elettrica
Prorogato l'esodo incentivato
Trasferimento ramo d'azienda Enel distribuzione a Selnet

Sel ottiene anche la centrale di San Floriano d'Egna
Quiescenze
Fisde: le nuove regole per l'accesso ai rimborsi per cure
odontoiatriche
Il Preposto nell'area Rete
Arca – prestiti acquisizione alloggio e gravi necessità familiari
Punti Enel Nuovo orario
Rinnovo delle pensioni per l'anno 2011



Sede Cisl VV imbrattata



Giuseppe Toniolo



Il buon senso prevale

PROTESTARE NON BASTA. SERVE RICOMINCIARE

La rabbia e la speranza - Marina Corradi da Avvenire del 19 dicembre 2010

«Nascondervi dietro a un dito dicendo che è colpa del black bloc non serve a nulla. Siamo noi, ragazzi normali, senza un futuro, pieni di rabbia», scrive un ragazzo a Roberto Saviano. «Mia figlia, trent'anni, precaria e nessun sogno», scrive una 'mamma arrabbiata' a un quotidiano. Rabbia, dopo le piazze del 14 dicembre, è la parola più diffusa per raccontare una generazione. Che ha guardato la guerriglia senza parteciparvi, ma anche, non pochi, senza indignarsene; come fosse il rigurgito di una frustrazione coralmente avvertita.



Non che non ne abbiano ragioni. Questi sono i ragazzi del precariato infinito, lieti, a trent'anni, di un contratto che ne dura tre; e ci si chiede come ci si fa una famiglia, o una casa, con prospettive così brevi. Figli generati dalla generazione del posto fisso e spesso supergarantito, si affacciano al lavoro in tempi di crisi, mentre la globalizzazione del mercato abbatte come una falce i privilegi che credevamo intoccabili. Cresciuti nel benessere, educati al consumismo, intravedono un orizzonte in implosione, dove saranno

più poveri dei loro genitori. Si sentono tratti in inganno: la vita è più dura di quanto era loro stato fatto credere, nell'educazione spesso troppo conciliante, eredità del motto sessantottino 'vietato vietare', filtrata in tante famiglie. Sono arrabbiati perché assi-stono a un deterioramento vistoso della politica, dove il 'bene comune' pare pura retorica. Sono arrabbiati, ancora, in molti, benché difficilmente lo dicano, per i privati travagli di tante loro famiglie, divise, abbandonate, o per le grandi solitudini di figli unici cresciuti davanti alla tv.

Eredi inconsapevoli di un nichilismo respirato nell'aria: non trasmesso dai padri il filo di un senso della vita, di una positiva speranza, che aveva sostenuto generazioni ben più povere e materialmente travagliate. Dunque, le ragioni di rabbia non mancano. Ma, davanti al ritornare su troppi media della parola 'rabbia', non ci si può non chiedere dove porti, la rabbia. Dove si va se, davvero, si ha solo rabbia addosso? Anche in una casa il vivere con la maschera dell'astio, della rivendicazione, della pretesa porta al disastro. L'aver anche oggettive ragioni di rancore, poi, pone in un rischio: sentirsi vittime, 'giusti', anime a posto, e solo l'altro colpevole di tutti i nostri mali. È il sentimento che legittima le armi, quando qualcuno si convince che un mondo giusto lo si debba imporre.

La 'rabbia' coltivata, vezzeggiata, è una strada cieca. Viene da domandarsi però: avevano forse meno ragioni di rabbia i ventenni del dopoguerra, reduci da un massacro, tornati in città distrutte? Quei ragazzi avevano, però, anche qualcosa di molto grande: il desiderio di ricostruire un'altra Italia. Ciò che permise, anche nella fame e nel lutto, di portare via le macerie e ricominciare. Quella generazione, che per i ragazzi di oggi è quella dei nonni, era cresciuta dentro l'humus di grandi speranze: che fossero la fede e l'idea cristiana di una società equa o il socialismo, erano cose che impostavano la vita. Vivevano, comunque, certi che non si vivesse per sé soli; sicuri di un senso del continuare nei figli, anche quando emigravano a lavorare in città lontane e straniere; in modi diversi, erano abitati da un gran desiderio di vita.

L'ultimo rapporto del Censis parla di un «calo del desiderio» in Italia, del desiderio di fare, costruire, iniziare. (Quel desiderio, quella fiducia, che per i cristiani è la speranza). Non è anche per una crisi di speranza che i ragazzi si sentono traditi? Se una generazione non ha tramandato questo desiderio, ha man-cato di molto. E però la rabbia non basta. Occorre ri-cominciare, e occorre che ricomincino i figli.

Come? Sentite questo dialogo fra due ragazzi dell'anno 1942, forse il più oscuro della guerra. Lei è Etty Hillesum, giovane ebrea che morirà a Auschwitz. Lui è un amico comunista. «Vedi, Klaas, non si combina niente con l'odio. (..) Ognuno deve distruggere in sé stesso ciò che vorrebbe distruggere negli altri. Ogni atomo di odio che aggiungiamo al mondo lo rende più inospitale». E Klaas, annota la Hillesum nel suo Diario, «Da arrabbiato militante di classe ha replica-to: ma questo, sarebbe di nuovo cristianesimo! E io, divertita da tanto smarrimento: certo, cristianesimo. Perché poi no?».

IL TEMPO DELLE SCELTE

Oltre arroccamenti e immobilismi - Francesco Riccardi – Avvenire 3.12.2010

Il nuovo contratto per la Fiat di Pomigliano rap-presenta allo stesso tempo la chiusura di una fase storica e il potenziale detonatore di una se-rie di cambiamenti. Non solo nell'organizzazione del lavoro, ma più in generale nelle relazioni sindacali, nell'organizzazione sociale e negli stes-si palazzi della politica.



Sul piano dei contenuti, l'intesa firmata ieri pre-vede un incremento salariale e chiede agli ope-rai un nuovo modo di lavorare, maggiormente impegnativo. Assicurando come contropartita la sopravvivenza della grande industria al Sud e al Nord d'Italia, anzi prospettandone uno sviluppo futuro. Fin qui si tratta di uno scambio forte, ma tutto sommato 'classico', tra produttività e sala-rio, favorito da un regime fiscale agevolato. La di-scontinuità rispetto al passato è che questo

scam-bio, per portare vantaggi ad entrambe le parti, de-ve essere condiviso fino in fondo, chiede un sur-plus di responsabilità a tutti gli attori. Anzitutto all'azienda, con l'impegno a investire, a 'sfor-na-re' nuovi modelli competitivi e ad aprirsi a una maggiore partecipazione. E poi ai sindacati nella gestione dell'intesa, fino ai singoli lavoratori, in particolare per il contenimento dell'assenteismo. Ed è su questo che si è consumata la rottura fra la Fiat, la Fiom e all'interno stesso dei sindacati. Fim, Uilm, Fismic e Ugl hanno ritenuto assolutamente prioritario assicurare il futuro dei lavoratori di Pomigliano (e di Mirafiori) spendendosi fino in fondo nel confronto con l'azienda sul nuovo modello organizzativo, firmando un vero e pro-prio 'patto di responsabilità'. Al contrario, la Fiom – nonostante i lavoratori di Pomigliano avessero approvato l'intesa con il referendum del giugno scorso – ha scatenato la protesta. Provocando co-sì le condizioni per il successivo irrigidimento della Fiat, l'uscita dal contratto nazionale dei me-talmeccanici e l'esclusione dei sindacati 'non-firmatari' dalla nomina di delegati all'interno delle fabbriche. In definitiva un'autoesclusione, quel-la della Fiom. Dolorosa, che non piace a nessu-no, tanto che pure Fim e Uilm hanno faticato ad accettarla e lavorano oggi perché sia solo transitoria. Ma che, nel contempo, rende la situazione del tutto chiara e può innescare una serie di cambiamenti.

C'è da mutare anzitutto le regole sulla rappre-sentanza. Ripartendo dall'accordo già raggiunto tra Cgil, Cisl e Uil nel 2008 e boicottato proprio dalla Fiom, che voleva alzare al 60% la soglia dei sì per approvare qualsiasi intesa, riservandosi così una sorta di diritto di veto. Soprattutto, però, oc-corre che la Cgil in particolare scelga quale sin-dacato vuole essere da 'grande', in uno scenario economico globale completamente mutato nel giro di pochi anni. Un'organizzazione che negozia, che sta in campo con le proprie proposte e alla fine è capace di stringere delle intese a favore dei propri rappresentati (come d'altro canto già fa buona parte delle sue categorie, firmando con-tratti senza clamori particolari). Oppure una con-federazione immobile, isolata, in definitiva im-potente, che si fa costantemente condizionare dall'ala estrema dei metalmeccanici prodiga di 'no' e di un'inaccettabile violenza verbale di alcuni dirigenti che, in parte, si è già tramutata in intimidazioni ai danni di delegati e strutture di Cisl e Uil. Nell'intesa per Pomigliano, così come per Mira-fiori, non viene conculcato alcun diritto fondamentale dei lavoratori, la democrazia non è affat-to posta in discussione, semmai 'esaltata' dal ri-corso al referendum. Più semplicemente, dopo an-ni di immobilismo, il cambiamento di scenario nell'industria automobilistica sta facendo emer-gere le contraddizioni del nostro sistema, obbli-gando a compiere una scelta netta di modello tra conflitto e antagonismo da un lato; riformismo e partecipazione dall'altro. E a ben guardare, è la stessa sfida che attraversa come una faglia sotter-ranea la gran parte dello schieramento politico.

*o*o*o

LA GRANDE SFIDA ENTRA NEL VIVO - LAVORARE INSIEME

Francesco Riccardi Avvenire domenica 16 gennaio 2011

Vincitori e vinti, dignità contro paura, gli ope-rai versus gli impiegati. La nebbia non si è an-cora alzata ai cancelli di Mirafiori, che già la lettura del risultato del referendum ripropone la divisione dei lavoratori e non permette di compiere quei passi avanti che invece sono necessari.

Le diverse analisi appaiono legittime, ma rischia-no di far nuovamente avvitare il dibattito. È vero, i «no» sono stati numericamente superiori alle atte-se e alla rappresentanza delle tute blu Cgil e Cobas. Considerando il solo voto operaio, i «sì» hanno pre-valso per appena 9 schede. Così che la Fiom oggi parla di una sorta di 'vittoria morale', di allargamento della sua area di consenso, rivendicando la riapertura della trattativa. Sull'altro fronte si obiet-ta che da 15 anni a Mirafiori nessun referendum a-veva mai visto la vittoria dei «sì», che molti «no» so-no stati dettati solo da insoddisfazione e rabbia, contando sul fatto che comunque i «sì» avrebbero vinto assicurando il futuro. Soprattutto, si fa nota-re, la maggioranza dei

lavoratori ha detto chiaro che vuole lavorare. Anche se in fabbrica non ci do-vesse 'essere' la Fiom, che ha collezionato l'enne-sima sconfitta dopo tre contratti nazionali dei me-talmeccanici non firmati e applicati ugualmente, una riforma della contrattazione portata a termine senza il suo contributo e due referendum che hanno confermato le intese separate a Pomigliano e, appunto, a Mirafiori.

Ora il primo passo da compiere – in particolare per la Fiom – sarebbe quello di sciogliere le ambiguità, riconoscendo il referendum e il suo esito. I lavoratori si sono espressi e, a maggioranza, il nuovo contratto firmato da Fim, Uilm, Fismic e Ugl è stato approvato. Dunque è valido ed è grazie a questo che da oggi si può sollecitare la Fiat a tenere fede all'impegno di investire 1 miliardo a Torino, si può chiedere conto a Marchionne dei ritardi sui nuovi modelli e delle strategie del gruppo, potendo contare con maggiore realismo sulla tenuta dell'occupazione e la crescita dei salari. Il diritto al dissenso esiste sempre, ma una volta che si sono espressi i lavoratori sarebbe antidemocratico – oltre che controproducente – cercare di far saltare l'accordo, di sovvertire la volontà della maggioranza degli stessi lavoratori. Libera la Fiom di scioperare il 28 gennaio, di manifestare con forza la propria contrarietà (a riprova che nessuna limitazione è stata posta al diritto dei lavoratori di protestare). Ciò che andrebbe scongiurato, però, è il boicottaggio, lo scatenare una 'guerriglia' stabilimento per stabilimento, per conseguire con altri mezzi ciò che non si è riusciti a conquistare con il voto dei lavoratori. Un importante passo in avanti, invece, è stato compiuto. Cisl, Uil e la maggioranza dei dipendenti si sono assunti una responsabilità precisa: accettare la sfida del cambiamento per far crescere la produttività del lavoro e non far declinare il Paese. Per farlo hanno rinunciato alle tentazioni antagonistiche, hanno valutato che la propria tutela non sta in un contratto nazionale rigidamente osservato, ma in una nuova alleanza tra lavoratori e azienda, un'azienda chiamata a sua volta a una responsabilità ancora maggiore. Da domani occorre impostare il passo successivo e insieme far avanzare le relazioni industriali, nel gruppo Fiat come dappertutto, verso una maggiore partecipazione. Ci sono i tempi e gli spazi perché anche la Cgil – come d'altronde è già avvenuto in molte altre categorie di lavoratori – sia della partita. È auspicabile, ed è la sfida più importante che attende Susanna Camusso.

Qualcuno ha notato nei giorni scorsi come questa vertenza rappresenti il paradigma di un cambiamento (negativo) negli equilibri tra capitale e lavoro. In realtà, il cambio nei rapporti di forza è milioni di volte più ampio del piccolo caso Fiat e muove dalla (inarrestabile) globalizzazione. In Italia possiamo scegliere se tentare di nuotare contro corrente, affidandoci ai vecchi strumenti conflittuali del Novecento, o cercare di attrezzarci per cavalcare l'onda. Senza limitarsi a subirla, progettando una nuova democrazia economica.

GIUSEPPE TONIOLO UN INTELLETTUALE PRESTATO ALLA POLITICA

Benedetto XVI ha firmato il 13 gennaio 2011 i decreti per la beatificazione di altri servi di Dio oltre a Karol Wojtyła, tra cui Giuseppe Toniolo (1845-1918), laico e padre di famiglia, ordinario di Economia politica all'Università di Pisa ed esponente di primo piano del cattolicesimo sociale in Italia. Fu il fondatore della Settimana sociale dei cattolici italiani e promotore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, fondata materialmente da padre Agostino Gemelli, la cui gestione è stata affidata dalla Santa Sede e dalla Cei proprio all'Istituto Toniolo.



La nascita dell'Università Cattolica in Italia vide protagoniste le figure più rappresentative del cattolicesimo di quegli anni: Giuseppe Toniolo, Giuseppe Tovini, Niccolò Rezzara, Angelo Zammarchi, Angelo Mauri, ma anche il futuro Pio XI Achille Ratti, e il sacerdote modernista poi scomunicato Romolo Murri.

Le capacità progettuali e le doti creative di padre Gemelli, stimolate dall'ammirazione per l'organizzazione scientifica di istituti e laboratori stranieri, trovarono un ulteriore incentivo dalla crisi della coscienza europea, che aveva prodotto la prima guerra mondiale. Gemelli aveva individuato nel medioevalismo un modello di cultura e di società impregnato di valori cristiani, da riproporre all'attenzione dei contemporanei.


Nell'agosto del '18 l'editrice Vita e Pensiero e la Società italiana per gli studi filosofici e psicologici, attraverso Gemelli e Armida Barelli, presentarono a Toniolo, già molto malato, un progetto per la costituzione di un istituto superiore. L'incontro, ricordato dai protagonisti come un momento intenso ed illuminante in cui Toniolo passò il testimone al futuro rettore della Cattolica, avvenne a Varallo Sesia, dove il maestro pisano era ospitato da un industriale tessile, il conte Ernesto Lombardo. Toniolo, che da tempo seguiva il percorso scientifico di Gemelli, lo aveva appunto sollecitato a realizzare un'istituzione cattolica

che servisse a promuovere il progresso degli studi. Come Gemelli Toniolo era convinto che la libertà d'insegnamento dovesse servire non solo a garantire il diritto delle famiglie cristiane ad impartire ai figli un'educazione non contraddittoria con la fede, ma anche a un confronto fecondo tra mondo cattolico e cultura moderna.

*o*o*o

La vita di Giuseppe Toniolo, che nasce nel 1845 e muore nel 1918, attraversa tutto l'arco di sviluppo di quello che siamo soliti chiamare movimento cattolico. Ma lo attraversa con una specificità che rende la sua figura unica e peculiare nella folta galleria dei protagonisti di quegli anni. Così come, pur essendo nato e cresciuto nel Veneto, egli esprime esigenze che hanno poco in comune con l'attivismo e l'intransigenza tipici del cattolicesimo della sua regione. Toniolo fu per tutta la vita uno studioso, e uno studioso di grande valore, in contatto con le punte più avanzate della cultura europea. Il suo apporto al cattolicesimo italiano fu quindi soprattutto di natura intellettuale, utile e fecondo proprio perché riuscì a sopperire alle carenze di una realtà che fu sempre ricca di entusiasmo e di iniziative, ma povera di autentiche ragioni fondanti, come si fece notare, quasi impietosamente, durante il congresso degli scienziati cattolici europei svoltosi a Friburgo nel mese di agosto del 1897.

Tuttavia, se Toniolo fosse stato soltanto uno studioso da tavolino, il suo nome non sarebbe sopravvissuto fino ad oggi, né la sua figura sarebbe giunta al traguardo della beatificazione. A dargli forza, concretezza e spessore sono state altre doti. Due in particolare: da un lato la capacità organizzativa, che gli permetteva di calare le sue intuizioni nel concreto delle situazioni storiche; dall'altro la profonda spiritualità, la fede incrollabile, l'illimitata devozione alla gerarchia ecclesiastica. In Toniolo si ritrovano insomma riassunti, nella forma più alta, gli aspetti migliori del cattolicesimo italiano otto e novecentesco. Laureato a Padova, allievo dei migliori studiosi di scienze economiche, da Angelo Messedaglia a Luigi Luzzatti a Fedele Lampertico, professore di Economia politica prima all'Università di Modena e poi in quella di Pisa, egli seppe fondere fin da giovane in un caldo amore patrio il rigore scientifico che gli veniva all'ambiente universitario e lo zelante cattolicesimo che gli aveva trasmesso la famiglia. Per questo non ebbe mai rapporti facili con l'Opera dei Congressi di stampo ruvidamente papalino e intransigente che si sviluppò nel Veneto, soprattutto quando ne divenne presidente Giambattista Paganuzzi.



Negli anni di fine Ottocento il professore pisano fornì il meglio di sé prima fondando l'Unione cattolica per gli Studi sociali e poi dando vita, nel 1893, alla "Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie". Al modello associativo clericale, di scontro, portato avanti da Paganuzzi, Toniolo implicitamente contrapponeva un'organizzazione più flessibile, fin da allora consapevole che i cattolici non potevano sfuggire al problema storico della costruzione della società italiana, né arroccarsi nella cittadella assediata della Questione romana. Il suo Programma dei cattolici di fronte al socialismo (1894) nasceva appunto da questa preoccupazione, unita allo sforzo di indirizzare verso uno sbocco costruttivo la forte carica antiborghese del cattolicesimo ruralista italiano. Molte idee che costituiranno poi il programma del popolarismo sturziano sono anticipate da queste riflessioni tonioline, fuse in un singolare impasto di arcaicità, modernità e potmodernità, che avrà un influsso profondo anche su Amintore Fanfani, come è stato rilevato nel corso del convegno romano del 2009 dedicato allo statista aretino.

Al volgere del nuovo secolo, negli anni difficili della crisi modernista, Toniolo riuscì nel non facile compito di rimanere fedele tanto alla gerarchia ecclesiastica quanto alla sua vocazione di uomo di studio. Vicino al cardinal Maffi ma anche ad Achille Ratti, il futuro Pio XI, che fu collaboratore di spicco della "Rivista internazionale di scienze sociali", corrispondente assiduo dell'arcivescovo di Bruxelles Desiré Mercier, non seppe frenare le intemperanze di Romolo Murri e accettò da Pio X l'incarico di elaborare la ricostruzione delle forze cattoliche dopo lo scioglimento dell'Opera dei Congressi. Nacquero così gli Statuti di Firenze (1906) che prevedevano tre Unioni: popolare, economico-sociale ed elettorale. In buona sostanza, si tratta dell'embrione della futura Azione cattolica. Molto defilato rispetto alla politica del clerico-moderatismo (non ebbe mai simpatie per l'impegno politico diretto, che sarà invece il tarlo roditore di tutti i successivi sviluppi del cattolicesimo organizzato), fu invece il principale ispiratore delle Settimane sociali, la cui prima edizione si tenne a Pistoia nel 1907. In cima ai suoi progetti c'era sempre la linea della cultura, l'idea che il cattolicesimo italiano dovesse puntare sull'incontro dei saperi e non sullo scontro dei poteri. Proprio quest'anno in cui ricordiamo il centocinquantesimo dell'unificazione, la figura un po' demodè di Toniolo, con quel volto ascetico e la gran barba francescana, è più attuale di quanto non immaginiamo.

Il suo sogno era di far nascere in Italia un istituto di studi superiori che ponesse fine allo stato di inferiorità del cattolicesimo. Cioè una vera e propria università. Il progetto, come sappiamo, andrà a buon fine dopo la guerra ad opera di Agostino Gemelli. Ma questi non sarebbe mai giunto in porto senza la seminazione toniolina, senza l'incoraggiamento e i suggerimenti che il professore pisano aveva cominciato a dare al giovane francescano quando questi era ancora fresco di conversione e praticamente sconosciuto. Ben a ragione, dunque, nel 1919, un anno dopo la sua morte, gli fu intitolato l'Istituto di studi superiori da cui trasse origine l'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Gianpaolo Romanato

ENEL GREEN POWER – NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO O & M ITALIA IDROELETTRICO, EOLICO E SOLARE

Dopo la definizione, nel luglio 2010, del modello Organizzativo Divisionale, lo scorso 18 c.m. si è avviato, con Enel Green Power il confronto sul nuovo modello Organizzativo O & M (Operation and Maintenance) Italia Idroelettrico, Eolico e Solare.

Alla illustrazione, da parte della Delegazione Aziendale del documento presentato, sono seguite le osservazioni FLAEI che muovono dalla esigibilità degli impegni assunti in chiusura dei precedenti confronti e dalla costituzione della nuova Divisione: presenza sul Territorio, Occupazione, Professionalità.

In conclusione dell'incontro, Enel Green Power si è riservata di integrare il documento precedentemente consegnato ed è stata fissata la nuova data d'incontro.

Secondo Enel Green Power, i criteri utilizzati per definire il nuovo modello organizzativo della parte operativa, rispondono all'esigenza di avvicinare l'organizzazione dell'area al Territorio e salvaguardare la capacità e la professionalità manutentive dell'Azienda, ma senza stravolgere le Strutture.

Relativamente alle Risorse non si evidenziano eccedenze di Personale, ma una loro collocazione non ottimale rispetto alle esigenze.

Sono state confermate le Sedi distaccate, laddove il numero di Lavoratori presenti sia adeguato alle attività. Come FLAEI, oltre a rilevare il ritardo con il quale si stanno affrontando gli aspetti territoriali, abbiamo ricordato il "dissenso ragionato" da noi espresso in chiusura del primo confronto del 2008. Dissenso che trovava motivazione nel superamento della gestione degli Impianti idroelettrici "per aste" e dei conseguenti rischi per la sicurezza; nella eccessiva centralizzazione organizzativa (3 sole UB); nella insufficiente delega di procure e rappresentanza alle Unità sul Territorio; nella assenza di Strutture di coordinamento (UB) specificamente dedicate ai nuovi business (Eolico e Fotovoltaico) e nell'insufficiente dimensionamento di quelle operative, con particolare riferimento alle Isole e al Sud Italia.

La nuova Organizzazione risponde solo in parte alle carenze riferite all'idroelettrico e in modo del tutto insufficiente a quelle dell'Eolico/Fotovoltaico.

Pur rilevando che per alcune situazioni sono state fornite alcune risposte, abbiamo riproposto le nostre richieste, aggiornate:

- l'assegnazione alle nuove Strutture dell'Unità O&M di tutte le attività già in capo ai Nuclei ed alle Unità Esercizio;
- l'evidenziazione quanti-qualitativa delle Risorse sul Territorio delle Unità centrali distaccate: es. Sviluppo (Team); Acquisti e Appalti; Ambiente e Sicurezza; Controller, nonché le attività e deleghe assegnate;
- l'individuazione del "Datore di Lavoro" nel Responsabile O & M;
- l'assegnazione alle Strutture territoriali dei rapporti con gli enti locali e dell'attività legata alle concessioni;
- la definizione puntuale delle competenze e delle Risorse assegnate al Pool Manutenzione e Gestione Piene;
- la conferma di tutte le "Sedi distaccate";
- la definizione, attraverso il confronto sindacale delle attività esclusive e distintive in ambito eolico fotovoltaico e la conferma di quelle idroelettriche già definite nel documento GEM del 2004;
- la predisposizione, per via bilaterale, di un adeguato piano formativo per lo sviluppo delle Competenze interne, con particolare riferimento ai nuovi business;
- l'evoluzione delle attuali officine di Larderello – oggi esclusivamente dedicate alla Geotermia – per coprire le esigenze della Divisione;
- la evidenziazione dei range occupazionali e professionali delle Strutture;

- la necessità di un adeguato piano di immissioni di nuovo personale operativo sia per sostenere lo sviluppo eolico, sia per consentire un impegno in reperibilità sostenibile (ordinaria e speciale) per i Lavoratori;
- il riordino professionale/inquadramentale anche per sanare le attuali situazioni di sofferenza;
- sull'assetto territoriale è stato osservato che la grande estensione di alcune Unità O&M comporta la necessità di adottare soluzioni adeguate. In particolare, nel Centro Sud andrebbero previste due distinte O&M per Idrico e Fotovoltaico, oppure un'altra Struttura (O&M) dedicata alle Isole che, in ogni caso, devono essere dotate di una speciale "autonomia" gestionale e operativa per evidenti motivi geografici e per la consistente presenza di impianti e di progetti. Nelle Unità Emilia R.-Toscana-Marche e Lazio-Abruzzo andranno individuate adeguate soluzioni per evitare la penalizzazione di alcuni Territori nei quali si registra una forte presenza di impianti idroelettrici.

Relativamente agli investimenti previsti in Italia, a suo tempo illustrati nell'incontro dell'Osservatorio industriale, abbiamo richiesto una dettagliata informativa sulla loro ripartizione regionale;

Inoltre, abbiamo avanzato la proposta sulla istituzione di un Centro di Ricerca sulle Fonti Rinnovabili che contribuirebbe sia alle politiche di sviluppo nazionali e internazionali sia alla qualificazione di Enel Green Power come Azienda leader a livello internazionale.

Infine, ci aspettiamo il potenziamento, delle Strutture territoriali che, per effetto degli investimenti, dovessero evidenziare uno sviluppo delle attività.

La Delegazione Aziendale ha assunto l'impegno di integrare il Documento, sviluppando focus specifici sui principali argomenti trattati.

Il confronto riprenderà il 3 febbraio 2011.

LUTTI

E' deceduto il pensionato Gianfranco Tonon già della Zona di Conegliano.

Alla famiglia vanno le espressioni di cordoglio da parte della Flaei-Cisl di Treviso.



Dal 1° gennaio 2011, **la ricevuta** per le domande di rimborso FISDE **sarà emessa esclusivamente dal sistema informatico** e non sarà più rilasciata manualmente.

Di conseguenza, per poter emettere la nuova ricevuta informatica, le domande di rimborso FISDE dovranno essere presentate esclusivamente:

- presso gli sportelli ARCA informatizzati (sedi fisse)
- tramite sito web del FISDE "sportello on line", per le prestazioni previste (tutte, tranne terapie con ricovero, interventi, occhiali, odontoiatria, fondo disabili).

La nuova ricevuta conterrà i dati della pratica come da "copertina" e tutti i dati riferiti alla situazione del socio in anagrafica: indirizzo, banca e composizione nucleo familiare. In conseguenza di questa modifica, è prevista anche la sostituzione del modulo di domanda, la cui versione definitiva sarà resa disponibile dal FISDE a breve.

Attenzione!! ...si evidenzia:

- che la nuova procedura di rilascio automatico della ricevuta sarà l'unica prevista, in quanto l'unico riferimento per individuare la domanda di rimborso sarà il numero di pratica assegnato dal sistema informatico;

- la necessità di rispettare il termine previsto per la presentazione delle domande di rimborso FISDE che, a pena di decadenza, è il 60° giorno successivo a quello della data del giustificativo di spesa, fatte salve specifiche diverse previsioni contenute nello PSAI.

" Sportelli volanti ARCA "

Importante!! ...In via eccezionale, e solo fino al 31/01/2011, in attesa delle decisioni della Sede Nazionale, per le domande di rimborso presentate presso gli sportelli volanti ARCA verrà rilasciata provvisoriamente la “vecchia” ricevuta manuale.

Si precisa che la stessa non avrà valenza per identificare il numero della pratica e fissare la data di presentazione poiché tali dati saranno attribuiti automaticamente dal sistema informatico al momento dell'immissione della pratica.

Mestre, 27/12/2010 - Comunicato n. 84/CDR

*o*o*o

Lettera del 28.12.2010 all'ARCA nazionale e veneta.

Siamo venuti a conoscenza dell'introduzione di una nuova procedura per la consegna delle documentazioni relative alle domande di rimborso FISDE.

Tale procedure limita la possibilità di effettuare la consegna delle pratiche ai soli sportelli informatizzati e, quindi, azzerando l'utilità degli sportelli volanti che, pur insufficienti, garantivano un servizio fruibile dai lavoratori in servizio.

Si segnala, pertanto, la necessità di dotare di strumenti informatici portatili gli sportelli volanti, in alternativa di continuare il rilascio delle ricevute manuali aggiornando il numero di pratica dopo il suo caricamento sul sistema informatico, e successiva comunicazione del progressivo pratica rilasciato da sistema o, come ultima soluzione, prevedere l'apertura degli sportelli in fasce orarie compatibili con l'orario dei lavoratori e con le percorrenze necessarie per essere raggiunti dalle varie sedi di lavoro.

Data la delicatezza della questione e la preoccupazione che ha generato questa nuova procedura si chiede di modificare le indicazioni, dandone riscontro.

LEGGE 122/2010 SULLA PREVIDENZA ELETTRICA

Alle strutture Regionali e Territoriali FILCTEM – FLAEI – UILCEM - Loro Sedi - Roma, 29 dicembre 2010



Oggetto: **preavviso presidio Parlamento riflessi legge 122 su Fondo Pensioni Elettrici**

Vi informiamo che il **giorno 11 gennaio** stiamo organizzando, unitamente ai Sindacati SLC CGIL- FISTEL CISL e UILCOM UIL (telefonici), **un presidio presso il Parlamento dalle ore 14.00 alle ore 18.00**

in corrispondenza alla discussione che si terrà in Commissione Lavoro, relativamente agli effetti della legge 122 sui Fondi Speciali.

Nei prossimi giorni produrremo e vi invieremo comunicazioni unitarie in merito all'iniziativa in oggetto.

Le Segreterie Nazionali
FILCTEM FLAEI UILCEM

*o*o*o

LA PENSIONE SPEZZATA

I Lavoratori elettrici e telefonici manifestano contro le modifiche introdotte dalla Legge 122/2010 che ha abrogato le norme che garantivano il trasferimento non oneroso della posizione contributiva dai Fondi speciali all'Assicurazione generale obbligatoria dell'Inps.

La nuova disciplina penalizza oltre modo i Lavoratori interessati senza prevedere alcuna forma di salvaguardia per coloro che perdono o rischiano di perdere il diritto a pensione, o per coloro che hanno già cessato l'attività lavorativa e avrebbero maturato il diritto alla pensione dopo il 30 giugno 2010.

Grazie a queste modifiche inique, i Lavoratori elettrici e telefonici che vogliono andare in pensione, nel migliore dei casi, utilizzando l'istituto della totalizzazione, si vedranno decurtare in maniera consistente, l'assegno che avrebbero ricevuto dal Fondo di categoria o dall'Assicurazione generale a cui hanno versato i contributi.

Le nuove norme, e per le gravi penalizzazioni che determinano, colpiscono i Lavoratori elettrici e telefonici e rischiano di passare nel silenzio totale dell'opinione pubblica e dei mezzi di informazione.

Per tali ragioni e per richiedere la revisione di tali modifiche, le Federazioni elettriche FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL, UILCEM-UIL unitamente a quelle dei telefonici SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL hanno organizzato un

PRESIDIO C/O LA CAMERA DEI DEPUTATI
P.zza Montecitorio (Lato Obelisco)
per il giorno 11 GENNAIO DALLE ORE 14 ALLE ORE 18

Roma, 4 gennaio 2011

Le Segreterie Nazionali

*o*o*o*

Legge 122/2010. Iniziative politiche delle Federazioni di Categoria degli Elettrici e dei Telefonici per il superamento delle modifiche introdotte in materia previdenziale sul ricongiungimento oneroso delle posizioni previdenziali.

Il giorno 11 gennaio 2011 si è tenuto il previsto incontro tra i Rappresentanti di FLAEI-CISL, FISTEL-CISL, FILCTEM-CGIL, SLC-CGIL, UILCOMUNICAZIONE e UILCEM-UIL e la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati.

La Delegazione sindacale ha illustrato, con un documento, le motivazioni del forte malessere da parte dei Lavoratori dei Settori elettrico e telefonico ed a seguito della abolizione delle norme che consentivano il trasferimento senza oneri della posizione previdenziale aperta nella contabilità separata dei Fondi Speciali di Settore con il Fondo di Previdenza Lavoratori Dipendenti.

Al termine, ha avanzato la richiesta di ripristinare le norme antecedenti alla L. 122/2010.

La Commissione, per il tramite del suo Presidente, si è resa disponibile a sollecitare un incontro con il Ministro del Lavoro e con le Federazioni interessate al fine di individuare soluzioni che non penalizzino i Lavoratori interessati.

Per meglio divulgare l'iniziativa politica, abbiamo predisposto, unitariamente alle altre Federazioni che hanno partecipato all'iniziativa, il Comunicato allegato ed invitiamo le Strutture in indirizzo a darne la massima divulgazione.

Comunicato

A seguito del presidio organizzato dai sindacati Filctem, Flaei, Uilcem e Slc, Fistel, Uilcom, che ha visto una nutrita presenza di lavoratrici e lavoratori provenienti da moltissime regioni, una delegazione delle segreterie nazionali delle OO.SS.

elettrici e telefonici, è stata ricevuta dalla Commissione Lavoro della Camera alla presenza del presidente On. Silvano Moffa a cui è stato illustrato e consegnato il testo che vi riportiamo ed a cui abbiamo chiesto il ripristino della normativa ante l'entrata in vigore della Legge 122/2010.

MEMORANDUM CONSEGNATO AL PRESIDENTE ON. SILVANO MOFFA

- Dal 1 luglio per effetto dell'art. 12 septies – octies – novies – undecies la Legge 122/2010 sono state abrogate tutte le norme che prevedevano il trasferimento gratuito presso il regime generale INPS da fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi. Nel 12 septies peraltro viene resa onerosa la ricongiunzione verso INPS (prima gratuita) prevista dall' art. 1 della legge 29/79.
- Tale modifica comporta, di fatto, per tutti i lavoratori elettrici e telefonici il venir meno della possibilità di ottenere il trattamento più favorevole tra quello calcolato con le regole INPS e quello calcolato con le regole Fondo. Rimane la possibilità di trasferire tutto all'INPS ma solo pagando costosi oneri di trasferimento o ricongiunzione .
- L'onere di trasferimento, peraltro, (circolare INPS n° 142/2010) viene calcolato con un criterio del tutto scollegato dal reale beneficio pensionistico che l'operazione di ricongiunzione comporta.
- I lavoratori elettrici e telefonici (in particolare gli operativi e i turnisti), se non pagheranno i costosi oneri di trasferimento verso INPS, otterranno quindi trattamenti erogati dai rispettivi Fondi che potrebbero essere molto inferiori a quelli percepiti, a parità di contribuzione e retribuzione, dai lavoratori dipendenti iscritti all'INPS
- Più grave è la condizione dei lavoratori assunti presso aziende telefoniche dal 21 febbraio 1992 al 31 dicembre 1999 o presso aziende elettriche dal 16 novembre 1996 al 31 dicembre 1999. I periodi maturati in INPS precedentemente all'assunzione in azienda elettrica o telefonica, infatti, non sono riconoscibili gratuitamente al Fondo. Con l'introduzione delle norme citate inoltre non è più possibile trasferire gratuitamente all'INPS la posizione Fondo. Per maturare il diritto a pensione questi lavoratori si troveranno dunque nella condizione di essere obbligati alla ricongiunzione o al trasferimento oneroso nell'una o nell'altra direzione oppure ad accontentarsi di un calcolo contributivo molto inferiore

ricorrendo alla totalizzazione (semprech  ve ne siano le condizioni) con un'attesa, rispetto alla maturazione del diritto, di 18 mesi.

- Stessa sorte subiscono i lavoratori che da azienda elettrica sono passati ad azienda telefonica o viceversa. Tali fondi sono infatti impermeabili l'uno all'altro e non consentono l'erogazione di trattamenti come i supplementi o la pensione supplementare per gli spezzoni contributivi non valorizzati nella pensione principale.

L'iniziativa ha permesso alle OO.SS di mettere in evidenza anche le ricadute che le modifiche introdotte potrebbero determinare nei confronti di recenti accordi sottoscritti con il Governo in materia di esuberi e la situazione di generale incertezza presente tra i lavoratori di entrambi i settori. A seguito di tale illustrazione, come Segreterie Nazionali abbiamo registrato un interesse convergente delle forze politiche, sia dell'opposizione, che della maggioranza, nonch  dello stesso Presidente della Commissione Lavoro della Camera che si   impegnato a relazionare sull'incontro il Ministro Sacconi gi  dal 12 gennaio p.v. nel corso dell'Ufficio di Presidenza. L'On. Moffa si   anche reso disponibile a sollecitare un incontro con lo stesso Ministro e le OO.SS. in tempi brevi per affrontare la materia cos  complessa e cercare di trovare soluzioni adeguate.

Come sindacati Filctem, Flaei, Uilcem e Slc, Fistel, Uilcom, riteniamo che l'iniziativa abbia prodotto un risultato certamente positivo perch  ha permesso di dare voce al forte disagio presente tra i lavoratori. Siamo intenzionati a trasferire tali motivazioni anche nei confronti dell'altro ramo del parlamento (Senato), affin  massima sia l'informazione tra tutti i soggetti politici ed istituzionali sui riflessi negativi che la Legge 122/2010 ha determinato e sta determinando tra i lavoratori elettrici e telefonici.

Le Segreterie Nazionali
Filctem-Cgil Flaei-Cisl Uilcem-Uil
Slc-Cgil Fistel-Cisl Uilcom-Uil

Roma, 12 gennaio 2011


*o*o*o

Riportiamo l'articolo "*Elettrici e telefonici con la pensione appesa a un filo*", pubblicato sul quotidiano "*Conquiste del Lavoro*" del 12.1.2011.

ELETTRICI E TELEFONICI CON LA PENSIONE APPESA A UN FILO

La protesta dei sindacati di categoria davanti a Montecitorio per chiedere l'abrogazione delle norme che hanno reso oneroso il trasferimento dei contributi dai fondi speciali all'Inps

L'impegno del presidente della Commissione Lavoro della Camera, Silvano **Moffa**, a sollecitare l'intervento del ministro del Welfare Maurizio **Sacconi** per cercare una soluzione al problema del ricongiungimento dei contributi previdenziali dei lavoratori elettrici e delle tlc. E' questo il primo risultato incassato ieri pomeriggio dai rappresentanti sindacali di categoria al termine della manifestazione organizzata davanti a Montecitorio contro le modifiche introdotte dalla legge 122/2010 che ha abrogato le norme che garantivano il trasferimento non oneroso della posizione contributiva dai fondi speciali all'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps. In pratica, se fino al 30 giugno dello scorso anno per questi lavoratori era possibile ricongiungere gratuitamente i contributi versati a fondi diversi verso l'Inps, cos  come ricongiungere i contributi versati nel loro fondo all'Inps, sempre gratuitamente, dal primo luglio questo non   pi  stato possibile.



"La nuova disciplina - si legge in un comunicato congiunto dei sindacati dei lavoratori delle tlc e degli elettrici - penalizza oltre modo i lavoratori interessati senza prevedere alcuna forma di salvaguardia per coloro che perdono o rischiano di perdere il diritto a pensione, o per coloro che hanno gi  cessato l'attivit  lavorativa e avrebbero maturato il diritto alla pensione dopo il 30 giugno 2010. Grazie a queste modifiche inique, - proseguono i sindacati - i lavoratori elettrici e telefonici che vogliono andare in pensione, nel migliore dei casi, utilizzando l'istituto della totalizzazione, si vedranno decurtare in maniera consistente, l'assegno che avrebbero ricevuto dal fondo di categoria o dall'assicurazione generale a cui hanno versato i contributi".

Michele **Gesualdi** della Fistel Cisl ieri pomeriggio era in piazza insieme agli altri lavoratori. "Penso che il legislatore abbia agito senza rendersi conto del danno che produceva", ha spiegato a *Conquiste*. "Basta pensare che, ad esempio, nel nostro fondo non   possibile far confluire i contributi percepiti all'estero. Questi possono essere ricongiunti solo all'interno dell'Inps, ma poi, per trasferirli al nostro fondo occorre pagare un onere attorno al 4-5%. Non   giusto". Le organizzazioni sindacali avevano gi  a settembre sollecitato l'intervento del ministro del Welfare.

Ora sperano che l'errore possa essere corretto attraverso un emendamento al Milleproroghe. "Per questo siamo qui", aveva dichiarato Massimo **Saotta** della Flaei Cisl, poco prima di essere ricevuto dal presidente

Moffa. Proprio Moffa era stato tra i destinatari, assieme al presidente della Commissione Lavoro del Senato, Pasquale Giuliano, ed ai componenti delle due commissioni di una lettera nella quale i sindacati sottoponevano la questione ai parlamentari sottolineando anche un problema di costituzionalità nel provvedimento adottato.

In particolare, secondo i sindacati, l'abrogazione della legge 322 del 1958 e di tutte le altre norme che prevedevano la possibilità di trasferire gratuitamente la posizione assicurativa all'Ago (l'Assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Inps, ndr), unita all'onerosità della ricongiunzione prevista anch'essa dal primo luglio 2010, incidono pesantemente sui diritti dei lavoratori, violando il secondo comma dell'articolo 38 della Costituzione che garantisce al lavoratore mezzi adeguati alle esigenze di vita al verificarsi degli eventi previsti, tra cui rientrano i trattamenti di invalidità e di vecchiaia.

Ester Crea

*o*o*o

Le Segreterie Nazionali FILCTEM CGIL – FLAEI CISL – UILCEM UIL, SLC CGIL – FISTEL CISL – UILCOM-UIL ringraziano le Lavoratrici e i Lavoratori che sono intervenuti al presidio presso la Camera dei Deputati il giorno 11 gennaio u.s..

La nutrita presenza anche delle Lavoratrici e dei Lavoratori provenienti da moltissime Regioni è stata determinante alla riuscita dell'iniziativa e nel contempo ha permesso di dare forza alle ragioni della protesta che come sindacati elettrici e telefonici, abbiamo evidenziato nell'incontro che si è tenuto con il Presidente Moffa e con l'intera Commissione Lavoro della Camera.

Le Segreterie Nazionali FILCTEM CGIL – FLAEI CISL – UILCEM UIL, SLC CGIL – FISTEL CISL – UILCOM-UIL confermano l'impegno a portare avanti, nei prossimi giorni, ulteriori iniziative volte a sensibilizzare il mondo politico sugli effetti negativi provocati dall'introduzione della L. 122/2010 .

Le Segreterie Nazionali

Roma, 14.1.2011

*o*o*o

Roma, 21 gennaio 2011


Il 25 gennaio p.v. alle ore 15.20 siamo stati convocati dal Presidente della Commissione Lavoro del Senato, on.le Pasquale GIULIANO, in merito alle modifiche introdotte dalla L. 122/2010 relative ai lavoratori iscritti ai Fondi di previdenza Elettrico e Telefonico.

Sarà nostra cura informarvi sull'esito dell'incontro.

Le Segreterie Nazionali

PROROGATO L'ESODO INCENTIVATO

Proroga del "Piano di incentivo all'esodo nei confronti del personale del Gruppo Enel per il periodo temporale dicembre 2006 - dicembre 2011" COMUNICATO AL PERSONALE



Si porta a conoscenza del personale che è stata di recente disposta la proroga del piano di incentivo all'esodo descritto in oggetto.

In considerazione della stabilizzazione del quadro normativo, allo scopo di consentire a tutti coloro nei confronti dei quali i termini di adesione all'offerta originaria risultano ad oggi già scaduti di poter riconsiderare la loro scelta iniziale, si intende quindi:

- 1) prorogare al 15 dicembre 2011 il termine di adesione al predetto piano, per tutti i destinatari dell'offerta originaria, abrogando le singole scadenze precedentemente previste;
- 2) mantenere invariati i requisiti di accesso nonché i criteri per la determinazione

della relativa offerta economica;

3) fissare, per tutti i potenziali aderenti all'offerta, il 31 dicembre 2011 quale ultima data per la possibile risoluzione del rapporto di lavoro (Data cessazione richiesta dal dipendente).

La presente offerta viene formulata con riferimento al vigente quadro legislativo ed agli istituti contrattuali ad oggi operativi ed è diretta alla generalità degli aventi diritto, così come definiti nell'offerta originaria, individuati secondo termini e modalità di cui in appresso

Alla luce della proroga proposta, si evidenzia che l'incentivazione all'esodo è riferita ai dipendenti che;

- 1) abbiano maturato o matureranno alla data di risoluzione del rapporto di lavoro i requisiti di legge per avere diritto

alla pensione di anzianità, entro il 31 dicembre 2010 e che risolveranno il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011;

2) matureranno nel periodo 10 gennaio 2011 - 31 dicembre 2013 i requisiti di legge, secondo le disposizioni attualmente vigenti, per avere diritto alla pensione di anzianità e, che risolveranno il rapporto di lavoro con un anticipo massimo di 24 mesi rispetto alla data di maturazione del diritto a pensione.

Ai lavoratori di cui al precedente punto 1, verrà riconosciuto un incentivo all'esodo pari a 3 mensilità di retribuzione per ogni anno di anticipo rispetto al compimento dei 65 anni a decorrere dalla data di cessazione.

Ai lavoratori di cui al punto 2 sarà corrisposto un incentivo all'esodo pari al 83% della retribuzione mensile per ogni mese di anticipo rispetto alla data di maturazione del diritto alla pensione di anzianità a decorrere dalla data di cessazione.

La risoluzione del rapporto è rimesa - a partire dal 15 dicembre 2010 - all'iniziativa del lavoratore, con accordo da perfezionare tra l'azienda e il lavoratore nel rispetto dei termini di adesione e delle date di cessazione indicate nella tabella A.

L'azienda potrà differire nel tempo, fino alla data stabilita dall'azienda stessa, e comunque non oltre due anni dalla data di cessazione richiesta dal lavoratore, le uscite dei dipendenti che, per specifiche esigenze tecnico-produttive ed organizzative, possano incidere negativamente sugli equilibri funzionali delle strutture interessate.

Tab.A

Data maturazione diritto a pensione	Termine adesione	Data cessazione richiesta dal dipendente
fino al 31 dicembre 2010	15-dic-11	entro il 31 dicembre 2011
dal 1 gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2011	15-dic-11	entro il 31 dicembre 2011
dal 1 gennaio 2012 fino ai 31 dicembre 2012	15-dic-11	entro il 31 dicembre 2011
Dal 1 gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2013	15-dic-11	entro il 31 dicembre 2011

Il presente piano non trova applicazione nei confronti dei lavoratori che hanno già formalmente presentato all'azienda le dimissioni dal servizio.

La presente offerta non è cumulabile con eventuali trattamenti previsti da modifiche legislative o istituti contrattuali che potranno essere attivati.

Per completezza si ricorda che per il calcolo dell'incentivo all'esodo, la retribuzione mensile di riferimento è quella media lorda, utile ai fini del calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (cioè l'imponibile TFR come riportato nel prospetto paga) dei 12 mesi precedenti alla data di presentazione, da parte del lavoratore, della richiesta di adesione alla predetta offerta. La richiesta di adesione del dipendente a detta offerta di risoluzione consensuale, una volta presentata, non è più revocabile.

Le Unità Personale ed Organizzazione di appartenenza sono a disposizione dei lavoratori interessati per fornire ogni informazione ed indicazione operativa.

Enel Spa - Direttore Personale e Organizzazione - Massimo Goffi

Roma, 24 dicembre 2010

TRASFERIMENTO RAMO D'AZIENDA ENEL DISTRIBUZIONE A SELNET



Incontro informativo

Il data 2 dicembre 2010, si è svolto in Bolzano presso la sede ENEL in via Dante 32 l'esame congiunto previsto dall'art. 47 della L. 428/90 così come modificato dal D.Lgs 18/2001, delle informazioni fornite dalle Aziende ENEL DISTRIBUZIONE SPA, cedente, SELNET SRL, cessionario, riguardanti oltre che i motivi della cessione, anche le conseguenze giuridiche ed economiche per i lavoratori interessati.

L'eventuale ipotesi di accordo ci è stata sottoposta nella stessa giornata, senza possibilità di una valutazione seria e motivata della stessa.

Non solo, le parti datoriali ci hanno comunicato che l'accordo rispondeva alle condizioni già previste dalla Legge (art. 2112 c.c.), senza ulteriori diritti a vantaggio dei lavoratori ceduti.

Considerate queste premesse, la FLAEI CISL ha deciso di subordinare la propria sottoscrizione ad un approfondimento del testo dell'accordo, segnalando, peraltro, che se non vi saranno contenute garanzie ulteriori rispetto al testo di Legge la firma sarà negata.

IL SEGRETARIO GENERALE

Elena Maria Beltrami

*o*o*o

Firmato il verbale di accordo

Con riferimento al nostro precedente comunicato informiamo tutti i lavoratori interessati al passaggio da ENEL Distribuzione SpA a SELNET Srl che il giorno **10 dicembre 2010** le Aziende hanno positivamente risposto alle richieste formulate dalla **FLAEI** in merito al **premio di risultato e all'assicurazione per gli infortuni extralavoro**.

Conseguentemente, anche da parte nostra, è stato firmato il verbale di accordo che riportiamo in allegato.

Come sempre la Segreteria Regionale FLAEI/SGBCISL

rimane a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Elena Maria Beltrami

*o*o*o

VERBALE DI ACCORDO

Bolzano, 2 dicembre 2010

TRA

Enel S.p.A ed Enel Distribuzione S.p.a. rappresentata da: Franco Avenoso, Cristina Bresadola, Giuseppe Meneghel, Monica Zucchi

SELNET S.r.l. rappresentata da: Giorgio Carnielli, Alois Amort, Andreas Dissertori

E le Segreterie Nazionali e Provinciali/Territoriali

FILCTEM rappresentata da Paolo Buonaspina, Ginko Manfrin, Mirko Iacopetti.

FLAEI rappresentata da: Elena Maria Beltrami, Valeria Gastaldello, Enzo Boldrer

UILCEM rappresentata da: Luciano Fogli, Alfred Delmonego

La Segreteria ASGB - GEW rappresentata da: Roland Staffler, Stefan Gasser, Hansjorg Ungerer

PREMESSO CHE

1. Enel Distribuzione SpA dispone di un asset composto da strutture, impianti, competenze e risorse organizzato per l'esercizio dell'attività di distribuzione di energia elettrica nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano;
2. Il D.P.R. n. 26 marzo 1977, n. 235 ("*Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di energia*") "*Norme di Attuazione*" - come modificato dal D. L.gs. 11 novembre 1999, n. 463 ha consentito, tra gli altri, alle società a prevalente capitale pubblico, provinciale o locale, di esercitare le attività elettriche di cui all'art. 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, tra cui, specificatamente, l'attività di distribuzione dell'energia elettrica acquisendo i beni e rapporti giuridici impiegati da Enel SpA per le attività di distribuzione dell'energia elettrica sul territorio provinciale;
3. la Società Elettrica Altoatesina SpA con sede in Bolzano, Via Canonico Michael Gamper 9, è interessata ad esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, per il tramite della società dalla stessa partecipata SELNET Srl. con sede in Bolzano, Via Canonico Michael Gamper n. 9, che acquisirà il Ramo d'Azienda di Enel Distribuzione SpA in sede di aumento del capitale sociale da deliberare da parte di Enel Distribuzione mediante conferimento, ai sensi dell'art. 2464 codice civile, del Ramo stesso - composto da strutture, competenze e risorse dedicati alle attività di distribuzione di energia elettrica nella Provincia Autonoma di Bolzano - con effetto dall'ultimo Istante del 31 dicembre 2010;
4. In relazione a quanto sopra, Enel Distribuzione SpA intende procedere, presumibilmente non prima del 20 dicembre 2010, alla stipula dell'atto di cessione a SEL SpA - con effetto dall'ultimo istante del 31 dicembre 2010 - del pacchetto di controllo del capitale sociale di SELNET, in cui contestualmente la stessa Enel Distribuzione, mediante conferimento trasferirà a SELNET gli asset e il personale che alla data del 31 dicembre 2010 siano in forza, ai sensi dell'art. 2112 codice civile. al Ramo d'Azienda di Enel Distribuzione;

PRECISATO CHE

non si prevede che per effetto trasferimento a SELNET del ramo d'azienda di cui in premessa, vi siano mutamenti della sede di lavoro e della dislocazione geografica delle risorse;

nell'attuazione del trasferimento del ramo di cui sopra si avrà cura di assicurare la salvaguardia e la valorizzazione delle professionalità possedute dalle risorse interessate in coerenza con il modello organizzativo aziendale

TENUTO CONTO CHE

Le Parti riconoscono che sono state rispettate le procedure formali di cui all'art. 47 della Legge 428/90, come modificato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 18 avendo Enel Distribuzione e Selnat comunicato per iscritto in data 23 novembre 2010 l'intenzione di Enel Distribuzione di procedere al conferimento a SELNET S.r.l. del ramo d'azienda come individuato al punto 3, con conseguente trasferimento ex art. 2112 cc. del personale che alla data di efficacia del conferimento risulterà in forza al predetto ramo d'azienda;

Enel Distribuzione presumibilmente con efficacia dall'ultimo istante del 31 dicembre 2010 conferirà a SELNET il ramo d'azienda come individuato in premessa

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E PRECISATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- i rapporti di lavoro dei dipendenti di Enel Distribuzione in forza al "ramo d'azienda conferito" di cui in premessa (allegato n. 1) alla data di efficacia della descritta operazione traslativa, proseguiranno ai sensi del vigente testo dell'art.

2112 c.c. con SELNET; - i lavoratori trasferiti saranno inseriti nella struttura di SELNET presso la quale opereranno con mansioni e compiti coerenti con la professionalità posseduta e l'esperienza maturata;
- nei confronti dei lavoratori trasferiti continuerà a trovare applicazione la contrattazione collettiva valevole per i dipendenti elettrici dell'Enel, compresi gli accordi aziendali locali e gli istituti sociali ARCA/FISDE/FOPEN;
- all'atto del passaggio, il TFR maturato dai dipendenti in Enel Distribuzione SpA, sarà trasferito a SELNET.
Letto, confermato e sottoscritto

*o*o*o

Nota congiunta Enel Distribuzione SpA e Selnat Srl in merito al trasferimento del ramo d'azienda "Bolzano" .

Come richiesto dalle Segreterie Nazionali e Territoriali delle OO.SS. FILCTEM-FLAEI-UILCEM-ASGB, al fine chiarire taluni aspetti del trasferimento del ramo di azienda "Bolzano" da Enel Distribuzione SpA a SELNET Srl, si precisa quanto segue.

Contrattazione Collettiva

Con riferimento al contratto collettivo di settore, si conferma la sua applicazione anche successivamente alla sua naturale scadenza, fatto salvo il rinnovo dello stesso.

Per contrattazione collettiva applicata ai lavoratori trasferiti si intende fare riferimento a tutti gli accordi sindacali di primo e secondo livello vigenti ed applicati, inclusi quelli relativi alle libertà sindacali.

Contratti di servizio

Considerato che il ramo di azienda "Bolzano" ha finora operato all'interno della complessa struttura di Enel Distribuzione SpA, la medesima Enel Distribuzione SpA e la Enel Servizi srl, sottoscriveranno con Selnat srl distinti contratti per la fornitura a Selnat srl di tutti i servizi necessari alla prosecuzione della normale attività. A titolo esemplificativo saranno oggetto di contratti di servizio le prestazioni di servizi di: Staff, di Supporto Tecnico e Commerciale, nonché le prestazioni per altri servizi di supporto (quali a titolo esemplificativo: Amministrazione, Amministrazione del Personale, Posta e Protocollo, Informatici, Gestione Automezzi, Ristorazione, Immobiliari e di Edificio, ecc.)

Organizzazione

Fermo restando che, per effetto del trasferimento del ramo d'azienda non ci saranno mutamenti nell'organizzazione del lavoro, la configurazione organizzativa di SELNET Srl sarà oggetto di interlocuzione sindacale a livello locale ai sensi del vigente Protocollo di Relazioni Industriali in Enel del 1° dicembre 2003, da svolgersi entro il primo semestre del 2011. In tale occasione saranno oggetto di illustrazione gli elementi strategici della società e la politica occupazionale.

Si precisa che per effetto del trasferimento a SELNET del ramo d'azienda "Bolzano", non si prevedono mutamenti della sede di lavoro e della dislocazione delle risorse.

Bolzano, 2 dicembre 2010

*o*o*o

VERBALE DI ACCORDO

Bolzano, addì 2 dicembre 2010

tra

Enel S.p.A. e Enel Distribuzione S.p.A. , rappresentata dai Sigg. Franco Avenoso, Cristina Bresadola, Giuseppe Meneghel, Monica Zucchi

SELNET Srl rappresentata dai Sigg. Giorgio Carnielli, Alois Amort, Andreas Dissertori

e

le Organizzazioni sindacali:

FILCTEM, rappresentata dai Sigg.: Paolo Buonaspinna, Ginko Manfrin, Mirko Iacopetti

FLAEI, rappresentata dai Sigg.: Elena Maria Seltrami, Valeria Gastaldello, Enzo Boldrer , Antonio Losetti

UILCEM. rappresentata dai Sigg.: Luciano Fogli, Alfred Delmonego

Premesso

- che, con il verbale di accordo 3 dicembre 1998 ("Fonte istitutiva"), stipulato tra l'Enel e le Organizzazioni sindacali FNLE, FLAEI e UILSP è stato costituito un Fondo Pensione complementare a capitalizzazione individuale in regime di contribuzione definita, denominato Fondo Pensione dipendenti Gruppo ENEL (FOPEN);

- che, a norma dell'art. 5.1 dello Statuto FOPEN Enel Distribuzione Spa è Impresa associata a FOPEN;

considerato

che, con verbale di accordo sindacale 2 dicembre 2010, sottoscritto da Enel spa, Enel Distribuzione spa, SELNET Srl e dalle predette Organizzazioni sindacali, le Parti hanno concordato il trasferimento da Enel Distribuzione spa a SELNET Srl del personale addetto al ramo d'Azienda di cui al citato verbale;

- che, ai sensi del verbale di accordo sindacale di cui al precedente alinea, nei confronti dei lavoratori trasferiti continuerà a trovare applicazione, tra l'altro, l'istituto sociale FOPEN;

- che l'art. 5.6 dello Statuto _OPEN dispone che, nel caso di cessione a terzi di un ramo di azienda, lo scioglimento del rapporto associativo opera limitatamente a quei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato ceduto ed è regolato nei termini di cui all'art. 5.4 dello Statuto stesso, che riconosce la possibilità di costituire per tali lavoratori il rapporto associativo tra la Società cessionaria e FOPEN mediante sottoscrizione di uno specifico accordo sindacale;

le Parti, tutto quanto sopra premesso e considerato, convengono quanto segue:

1. SELNET Srl, aderisce, con effetto dalla data di efficacia dell'operazione traslativa di cui al verbale di accordo sindacale del 2 dicembre 2010 al Fondo Pensione dipendenti del Gruppo ENEL (FOPEN), limitatamente al personale

addetto al ramo di azienda trasferito da Enel Distribuzione spa a SELNET S.r.l.

2. SELNET Srl accetta tutte le pattuizioni di cui alla Fonte istitutiva, nonché le norme dello Statuto FOPEN, nel testo attualmente in vigore, ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 8 dello Statuto ("Contribuzione"). Tali documenti si intendono qui richiamati, accettati e recepiti integralmente.

Letto, confermato e sottoscritto.

*o*o*o

Lettera delle società

Venezia 10/12/2010

Spett.
Segreterie Nazionali e territoriali
FILCTEM- CGIL
FLAE! m (ISL)
UII.CEM UIL
e Segreteria Territoriale ASGB GEW
LORO SEDI

Oggetto: Trasferimento del ramo d'azienda "Bolzano"

In relazione il talune richieste di chiarimento pervenute, si conferma che quanto specificato al capoverso "Contrattazione Collettiva" della nota congiunta Enel Distribuzione SpA e Selnat Srl, datata dicembre 2010, deve intendersi riferito anche al Verbale di accordo sindacale nazionale in materia di Premio di risultato aziendale sottoscritto tra Enel e le Organizzazioni sindacali del settore elettrico in data 10 dicembre 2004 e relativa "Metodologia applicativa della incentivazione collettiva della produttività/qualità di Unità in ambito Divisione Infrastrutture e Reti (Distribuzione S.p.a., Enel Sole S.r.l. e Deval) per l'anno 2010 (cassa 2011)" nonché alle vigenti discipline contrattuali in materia di "Assicurazioni", alla cui applicazione provvederà SELNET a partire dall'1/1/2011.

Cordiali saluti

*o*o*o

Nota di RLS/RSU Zona Padova

Il giorno 30 dicembre 2010 su richiesta del Responsabile di Zona è stata convocata RLS/RSU della Zona di Padova.

Ordine del giorno: **Reperibilità task force per interventi nell'area della Zona di Bolzano.**

In vista della reperibilità su Bolzano con task force dedicata a partire dal 1° gennaio il Responsabile di Zona ci ha illustrato le modalità di intervento sugli impianti in essere in caso di chiamata (l'argomento sarà comunque oggetto di discussione nell'incontro del 19 gennaio prossimo con la DTR infrastrutture e reti).

Dalla nota di Enel Distribuzione sulla Gestione task force di emergenza per supporto da Enel Distribuzione alla società SELNET di Bolzano prendiamo alcuni spunti in riassunto:

" Premesso che:... dal 1 gennaio 2011, SELNET S.r.l. (di seguito SELNET), con Sede in Bolzano, diverrà conferitaria del ramo d'azienda di Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito ENEL) relativo alle attività di distribuzione e vendita di energia elettrica nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano e che da tale data SELNET diverrà proprietaria degli impianti AT, MT e BT pertinenti al ramo d'azienda conferito.

· Enel e SELNET hanno stipulato un CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI STAFF, DI SUPPORTO TECNICO E DI SUPPORTO COMMERCIALE che prevede, tra l'altro, in base alle strutture organizzative e know how, servizi di supporto tecnico relativi all'esercizio della rete ed in particolare al Pronto Intervento su rete in caso di emergenza".

Enel Distribuzione organizza una task force dedicata al pronto intervento a supporto dei SELNET sulle reti elettriche di quest'ultima.

La condizione di emergenza per la quale il SELNET può richiedere l'attivazione del servizio di pronto intervento si verifica nei soli casi di eventi straordinari che abbiano comportato la messa fuori servizio di almeno 6 linee MT contemporaneamente guaste nell'ambito del territorio gestito da SELNET.

Il numero massimo di risorse dedicabili al servizio di pronto intervento in caso di emergenza è fissato in 8 persone Le risorse operative che costituiscono la task force sono individuate tra i reperibili in turno, rispettivamente: 4 in Zona Verona, 2 in Zona Padova e 2 in Zona Vicenza. La task force sarà assistita da un tecnico, appositamente individuato, che supporterà il personale operativo.

Consegna impianti

Il personale Enel non potrà in nessun modo accedere agli impianti di SELNET prima che questi vengano consegnati in sicurezza dal personale di SELNET. Infatti, ENEL con le risorse sopraindicate, garantisce esclusivamente attività su impianto già posto in sicurezza a cura del personale di SELNET, configurandosi ENEL alla stregua di impresa.

La consegna dell'impianto

Di norma le 8 persone che compongono la task force saranno raggruppate in due squadre che potranno operare anche indipendenti su cantieri diversi. Il tecnico della task force supporterà il personale nell'acquisizione degli impianti su cui operare, nella gestione della documentazione prevista dal Piano di Lavoro (Piano di Intervento) e nella organizzazione del lavoro.

All'atto della richiesta dell'intervento della task force SELNET fornirà indicazioni utili all'individuazione dei mezzi operativi più idonei per l'attività di riparazione dei guasti oltre all'eventuale supporto logistico

Tipologie di intervento

Le tipologie di intervento della task force sono riconducibili a riparazioni di conduttori nudi di linee MT e BT di sezione non superiore a 35 mmq o conduttore in cavo aereo di bassa tensione, rifacimento terminali, sostituzioni di componentistica di bassa tensione in cabine MT/BT, sostituzioni di posto di trasformazione su palo se ubicato in area raggiungibile con i mezzi operativi. Sono esclusi interventi di ingegneria civile come scavi, opere edili, rizzamento o sostituzione di sostegni, ecc..

Il Responsabile di Zona, poi, ha precisato:

di fatto i colleghi che interverranno in Task Force saranno equiparati ad una "impresa appaltatrice" che riceverà impianti in sicurezza dalla Zona di Bolzano (dal 1° gennaio SELNET) attraverso modello CI nel quale compileranno la parte riservata alle imprese appaltatrici.

Importante: il Piano di Intervento che in ENEL viene compilato dal tecnico che normalmente fa il piano di lavoro e condiviso dall'RI, verrà compilato da un tecnico ENEL reperibile su Bolzano secondo il calendario allegato:

TURNO 1 ... TURNO 2 ... TURNO 3 ... TURNO 4 ...

Le manovre di messa in sicurezza e o selezione del guasto verranno effettuate solo ed esclusivamente dal personale di Bolzano (vietata coppia mista).

Inoltre le attrezzature, il vestiario e i DPI dovranno essere solo le nostre non essendo possibile riceverle e condividere DPI ed apprestamenti di sicurezza da altre "imprese".

Poi, in fase di revisione del piano di reperibilità, verranno apportate le opportune/eventuali variazioni.

Il CO responsabile resta quello di ENEL Distribuzione di UDINE.

Il materiale utilizzato dalla Zona di Bolzano sarà proveniente sempre dalla piattaforma di ENEL (Piacenza).

Gli impianti elettrici su cui si andrà ad operare hanno i medesimi rischi di quelli di ENEL Distribuzione su cui già operiamo essendo stati ceduti a SELNET da ENEL lo 01 gennaio 2011.

SEL OTTIENE ANCHE LA CENTRALE DI SAN FLORIANO D'EGNA

La giunta provinciale ha assegnato alla SEL la concessione della centrale idroelettrica di San Floriano, una delle più grandi di tutto il trentino-Alto Adige.

Abbiamo appreso dal comunicato stampa della Giunta Provinciale che il 30 dicembre 2010 è stata nominata vincitrice della gara relativa alla Centrale di San Floriano d'Egna la società SEL – anche se non è ancora stata rilasciata la concessione - la cui offerta è stata preferita a quella di ENEL, unica altra partecipante alla gara.

Successivamente la Centrale di San Floriano d'Egna verrà gestita da una newco partecipata da SEL e da Dolomiti Energia di Trento. La nuova società si chiamerà SF ENERGY (San Floriano Energia).

Fino al 31 marzo 2010 prossimo, non essendo stata ancora rilasciata la concessione, l'impianto verrà gestito dalla vincitrice della gara, società SEL.

Come FLAEI sarà nostra cura chiedere immediatamente un incontro al fine di chiarire gli aspetti riguardanti il personale che opera presso questo impianto e di garantire ai lavoratori i trattamenti normativi ed economici, oltre le clausole sociali come previsto dal vigente contratto collettivo di lavoro del settore elettrico.

IL SEGRETARIO GENERALE Elena Maria Beltrami

Bolzano – 31/12/2010

*o*o*o

Comunicato stampa giunta provinciale 30/12/2010



La Giunta provinciale ha assegnato alla SEL la concessione della centrale idroelettrica di San Floriano, una delle più grandi di tutto il Trentino-Alto Adige. Lo ha annunciato oggi (lunedì 30 dicembre) il presidente Luis Durnwalder.

La centrale idroelettrica di San Floriano produce annualmente circa 400 milioni di kw/h di energia, e, pur trovandosi sul territorio altoatesino, utilizza le acque del serbatoio di Stramentizzo, nel comune trentino di Castello-Molina di Fiemme. La concessione, che scadeva il primo gennaio 2011, è stata assegnata alla SEL, la cui offerta è stata preferita a quella di ENEL, unica altra partecipante alla gara. "Si è trattato di una scelta inevitabile - ha sottolineato Durnwalder - perchè tutti i pareri sono stati favorevoli alla SEL, che tra l'altro nel suo progetto prevede investimenti in materia ambientale pari a 59 milioni di euro". A favore di SEL, infatti, si sono espressi l'Autorità di bacino del fiume Adige, l'Ufficio idrogeologico della

Provincia di Trento, il Comitato VIA della Provincia di Bolzano, l'Ufficio provinciale elettrificazione, e 13 dei 19 Comuni interessati (Cembra, Salorno, Anterivo, Segonzano, Lisignago, Faver, Grauno, Sover, Giovo, Egna, Trento, Castello-Molina di Fiemme). "Degli altri sei - ha aggiunto Durnwalder - cinque non hanno presentato alcun parere, mentre un comune si è espresso in ritardo rispetto ai termini stabiliti, e comunque dando la propria preferenza al progetto della SEL".

La centrale idroelettrica di San Floriano, che pesca l'acqua dal fiume Avisio, è stata oggetto due mesi fa di un accordo sottoscritto dai presidenti delle Province di Bolzano e Trento, Luis Durnwalder e Lorenzo Dellai. L'accordo prevedeva che la concessione trentennale della centrale di San Floriano venisse assegnata dalla Provincia di Bolzano, e che la concessione di durata analoga della derivazione a scopo idroelettrico del bacino di Stramentizzo venisse assegnata dalla Provincia di Trento. Fanno parte dell'intesa, che prevede tra l'altro il ritiro dei ricorsi pendenti presso il Tribunale delle acque pubbliche, anche le cosiddette misure compensative. Il canone demaniale e le risorse finanziarie compensative per i comuni ammontano a 4,8 milioni di euro all'anno, e saranno suddivise fra Trento, che ne riceverà i due terzi, e Bolzano, che ne riceverà il restante terzo.

Sempre in tema di energia, la Giunta provinciale ha deciso di assegnare in via provvisoria, sino alla fine del mese di marzo 2011, la gestione delle centrali idroelettriche altoatesine alle società nominate vincitrici. "Solo per la centrale di Rio Pusteria - ha ricordato Durnwalder - è stata effettivamente rilasciata la concessione, mentre per tutte le altre centrali è stato solo nominato il vincitore della gara. Dato che le vecchie concessioni scadevano con il 31 dicembre di quest'anno, abbiamo dovuto assegnare in via provvisoria la gestione degli impianti per evitare il blocco della produzione di energia".

QUIESCENZE

Con la fine dell'anno 2010 hanno risolto il rapporto di lavoro:

Andriollo Dario e De Nardi Silvano dell'UBVV

Zanatta Maria Carla del Punto Enel dio Treviso

Agnoletto Francesco, Criveller Armando, Lorenzon Graziano, Pagotto Adriano, Pianca Nillo e Tomasi Antonio della Zona di Treviso.

Vittorio Gallo dell'UBVV, lo risolverà con la fine del mese di gennaio 2011.

A tutti loro e a quelli che si sono trovati nelle stesse condizioni, giunga l'augurio di una pensione serena da parte della Flaei-Cisl di Treviso.

FISDE: LE NUOVE REGOLE PER L'ACCESSO AI RIMBORSI PER CURE ODONTOIATRICHE

Vale la pena ricordare che il Fondo rappresenta un indispensabile supporto ai bisogni personali e delle nostre Famiglie.



Purtroppo, le campagne di controlli sulle cure odontoiatriche, a campione - postume e onerose perché affidate a Soggetti esterni - hanno fatto emergere, così come quelle sui Familiari a carico, comportamenti a volte scorretti e con scarsa considerazione delle regole. Di conseguenza è stata necessaria l'attuazione di verifiche generalizzate per riaffermare e difendere i principi di solidarietà sui quali si regge il FISDE. Per i Familiari a carico, le nuove disposizioni sono divenute definitive dopo un periodo di sensibilizzazione e di sperimentazione con revisioni in itinere della originaria normativa, adeguata tenendo conto anche delle critiche costruttive manifestate dai Soci. Analogamente si farà per i rimborsi


odontoiatrici che, è bene ricordare, rappresentano circa il 50% dell'intera spesa sanitaria del FISDE. Dal 1° gennaio 2011, infatti, sono entrate in vigore le nuove norme per l'accesso ai rimborsi delle cure odontoiatriche, deliberate dal

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 novembre 2010. Esse rivestono un significato etico per due motivi: indurre tutti al rispetto delle regole per tutelare chi già le osserva; salvaguardare in prospettiva il FISDE. La normativa varata verrà attentamente monitorata dal Consiglio di Amministrazione e potrà eventualmente essere rimodulata in relazione ad eventuali positivi suggerimenti da parte dei Soci. Alla stesura delle nuove regole per le cure odontoiatriche si è giunti dopo avere verificato per anni i comportamenti dei Soci ai quali, per quanto riguarda la richiesta di esibizione della copia della certificazione radio/fotografica a supporto, non viene richiesto nulla di più di quanto i medici già normalmente richiedono ai pazienti in cura.

Infatti, dall'analisi dei rimborsi per cure odontoiatriche riferite alle voci del nomenclatore oggetto della revisione, si rileva che già oggi è generalizzata la richiesta di rimborso degli esami suddetti, a dimostrazione che il FISDE si è limitato solo a chiederne una copia allo scopo di verificare in via preventiva la necessaria corrispondenza tra prestazioni fatturate/richieste a rimborso e prestazioni effettivamente fruite dall'assistito, evitando così di dover intervenire con controlli a posteriori e costosi. Il Consiglio di Amministrazione del FISDE, su richiesta della FLAEI, nella stessa seduta del 29 novembre 2010 ha introdotto una positiva novità, proprio sul versante dei rimborsi per prestazioni odontoiatriche. Per le cure più complesse, interessate dal controllo preventivo, verrà sperimentato il rimborso in percentuale della spesa effettivamente sostenuta e non quello in misura fissa previsto dal nomenclatore tariffario. Con tale innovazione si rende il sistema più equo, in quanto garantisce rimborsi che tengono conto dei differenti livelli di spesa presenti nelle diverse Realtà territoriali. Si tratta di una svolta importante nel sistema dei rimborsi a favore dei Soci e Familiari che potrà essere assicurata, però, solo da un attento e meticoloso controllo della spesa sanitaria. Il FISDE è una importante conquista che la FLAEI intende difendere e rafforzare: il suo futuro è nelle nostre mani e può essere assicurato e migliorato con il contributo di chiunque ne abbia a cuore la sorte. Proprio per questo sarebbe grave cedere alla tentazione di sostenere, magari involontariamente, coloro che con egoistici comportamenti ne compromettono l'esistenza.

*o*o*o

FISDE: CHIARIMENTI SULLE CURE ODONTOIATRICHE



Dal 1 gennaio 2011 sono cambiate alcune norme relative alla richiesta di rimborso delle spese sostenute per cure odontoiatriche. Per favorire la comprensione e la condivisione delle modifiche introdotte, diamo alcuni chiarimenti operativi.

Cosa cambia nei rimborsi delle prestazioni odontoiatriche?

Dal 1° gennaio 2011 per le cure interessate dal controllo preventivo, verrà sperimentato il rimborso in percentuale della spesa effettivamente sostenuta.

L'intento di tale innovazione è di correlare concretamente i rimborsi ai differenti livelli di spesa presenti nelle diverse realtà territoriali.

È obbligatorio presentare copia della radiografia per la richiesta dei rimborsi spese?

Lo è esclusivamente per i casi in cui tali accertamenti diagnostici siano stati effettuati per l'esecuzione della prestazione sanitaria. Il FISDE non richiederà direttamente accertamenti diagnostici aggiuntivi.

Perché si presentano le copie delle radiografie?

Perché il socio FISDE, presentando le copie delle radiografie fatte prime e/o dopo le cure odontoiatriche, comprova preventivamente la corrispondenza della richiesta di rimborso con la prestazione effettivamente fruita.

Cosa succede se non si presentano le copie delle radiografie?

Il Socio viene egualmente rimborsato dal FISDE, ma lo stesso viene automaticamente inserito nell'elenco dei soggetti che verranno sottoposti a verifica di controllo della prestazione sanitaria erogata.

ATTENZIONE: solitamente, nei casi di protesi, perni, byte, il dentista rilascia al cliente copia di conformità di questi dispositivi.

Per quali casi di cure si devono presentare le copie delle radiografie?

CHIRURGIA

Nel caso di apicectomia e rizectomia alla domanda di rimborso dovrà essere allegata copia dell'esame radiografico endorale o ortopantomico o tac pre-intervento che siano adeguatamente descrittivi della terapia da eseguire.

Nel caso di biopsie ed intervento per asportazione di epulide alla domanda di rimborso dovrà essere allegata copia dell'esame istologico.

CONSERVATIVA

Nel caso di intarsi, alla domanda di rimborso dovrà essere allegata copia della dichiarazione di conformità dettagliata del fabbricante.

ENDODONZIA

Per le cure canalari alla domanda di rimborso dovrà essere allegata copia dell'esame radiografico endorale o ortopantomico pre/post intervento.

IMPLANTOLOGIA

Nel caso di impianti osteointegrati, intervento di grande e di piccolo rialzo del seno mascellare alla domanda di rimborso dovrà essere allegata copia dell'esame radiografico endorale o ortopantomico o tac o fotografia intraorale pre/post intervento.

PROTESI

Per protesi fisse, corone e mesostrutture alla domanda di rimborso dovrà essere allegata copia dell'esame radiografico endorale o ortopantomorico o fotografia intraorale del caso pre/post cure, più la dichiarazione di conformità dettagliata del fabbricante del manufatto protesico.

Per i perni moncone alla domanda di rimborso dovrà essere allegata la copia della dichiarazione di conformità del fabbricante per i perni fusi oppure certificazione dell'odontoiatra per i perni del commercio.

In sintesi:

Il Socio FISDE percepirà un rimborso maggiormente coerente con la spesa effettivamente sostenuta.

Il Socio FISDE è tenuto ad allegare le copie delle radiografie solo se prescritte dal dentista.

Il socio FISDE non deve sottoporsi a radiografie aggiuntive a quelle prescritte dal suo odontoiatra per richiedere il rimborso della prestazione.

IL PREPOSTO NELL'AREA RETE

Roma, 14 gennaio 2011



Carissime/i,

in relazione alla nuova istruzione operativa emessa dall'Enel Infrastrutture e Reti senza alcuna preventiva consultazione nell'ambito della commissione sicurezza abbiamo formalmente avanzato le nostre osservazioni riportate nel documento allegato.

Vi terremo informati dello sviluppo della situazione.

Cordiali saluti.

Le Segreterie Nazionali

*o*o*o

Osservazione della parte sindacale all'introduzione di compiti del Preposto e le azioni che questi deve porre in atto, prima dell'esecuzione dei lavori affidati.

In premessa la parte sindacale mette in evidenza, in merito all'introduzione dei nuovi compiti del preposto, previsti dalla nuova Istruzione Operativa n° I 04.22 revisione 00 di 28. 07.2010, (emessa dall'Enel Divisione Infrastrutture e Reti) di non essere stata in alcun modo informata. Questo è avvenuto nonostante che nel mese di settembre e ottobre vi siano stati incontri sul tema della sicurezza nei quali l'informativa poteva essere fornita. Inoltre l'Azienda ha attuato anche attività formative finalizzate alla realizzazione della sopracitata Istruzione Operativa. In merito a questo aspetto la parte sindacale evidenzia come la formazione dei lavoratori, secondo quanto previsto dall'art. 37 e dall'art. 50 del decreto 81, deve avvenire in collaborazione con gli organi paritetici. L'attività di formazione del preposto, che l'Azienda ha attuato, non è stata discussa in alcuna sede, nonostante che all'Enel esistano sedi e organismi in cui questa collaborazione poteva essere realizzata.

In merito alla istruzione operativa evidenziamo come questa non può essere fatta discendere da obblighi previsti dall'art. 19 del decreto 81 perché in questo articolo, (che peraltro elenca in modo dettagliato i compiti e le funzioni del preposto) non vi è nessun riferimento esplicito allo svolgimento da parte del preposto all'attività di informazione preventiva ai lavoratori che coordina, in merito all'uso dei dispositivi di sicurezza o delle procedure di sicurezza che debbono essere attuate.

Nel suddetto articolo non c'è alcun obbligo (così come previsto dalla Istruzione Operativa) di registrare su supporto cartaceo (vedi scheda-tipo per il preposto) o magnetico l'informazione preventiva svolta. Tantomeno nel decreto 81 viene indicata la necessità che il preposto si accerti dell'avvenuta comprensione, da parte dei lavoratori presenti, delle istruzioni fornite. A giudizio della parte sindacale sembra completamente incongruente che i preposti debbano illustrare ad altri lavoratori della propria squadra, che necessariamente hanno la qualifica di PAV o PES, le dotazioni di sicurezza da utilizzare nel lavoro da eseguire. Essendo infatti questi lavoratori PAV o PES devono essere ampiamente a conoscenza del tipo di DPI da utilizzare.

Infine si rileva come, a parere delle parti sindacali, l'innovazione introdotta produrrà un limitato valore aggiunto in termini di maggiore sicurezza nella operatività dei lavoratori. Vi è quindi una sproporzione fra l'impegno che viene richiesto da parte dei preposti e risultati che si potranno raggiungere. Questo parere viene mantenuto anche se l'azienda ha chiarito che questa modalità si attuerà solo nel caso di lavori che richiedono piani di lavoro o un numero di operatori pari o superiore a tre o che coinvolgono più unità operative.

Inoltre l'Istruzione Operativa, così come è stata formulata, determina una forte diffidenza, a causa della difficoltà da parte dei lavoratori di percepire le ragioni e l'utilità. La finalità di queste azioni, che il preposto deve eseguire, possono essere interpretate, al di là delle intenzioni, come un maggiore controllo. Questo viene rafforzato dal fatto che nella stessa Istruzione si afferma che la registrazione cartacea o con altre modalità diviene oggetto di verifica "in occasione di contenziosi o di controlli a campione". Questa diffidenza rimane anche se la parte aziendale ha dichiarato che l'obiettivo non è quello del controllo dell'operato del preposto aggiungendo che è disponibile a scrivere che questa nuova modalità non ha finalità disciplinari e non porterà quindi ad alcuna conseguenza per il lavoratore.

In merito all'ipotesi dell'Azienda di attuare una sperimentazione nelle zone di (UDINE, PARMA e PERUGIA) le parti sindacali la ritengono relativamente poco utile e ricca di complicata realizzazione equivoci. Anche se la parte aziendale ha chiarito nella riunione che al lavoratore verrà richiesta la volontarietà ad effettuare le registrazioni delle sue esposizioni, su supporto magnetico o digitale. Inoltre l'Azienda ha precisato che il registratore rimarrà nella disponibilità esclusiva del lavoratore. Così come sarà volontaria la messa a disposizione della registrazione effettuata. Questa modalità, secondo la parte aziendale, la esonera dall'attuazione delle procedure previste dall'art. 4 dello statuto dei lavoratori (controllo a distanza)

In questo caso, è stato precisato, la registrazione sarà ascoltata in una sede formativa, alla presenza di un esperto che fornirà al preposto un feed-back sulla modalità che ha utilizzato nell'espone le procedure di esecuzione del lavoro. Il tutto secondo l'Azienda ha il fine di migliorare la sua capacità di esposizione.

Alla luce di queste precisazioni la parte sindacale afferma che, in questo caso, l'introduzione della registrazione audio, non essendo collegata alla sicurezza, si configura come un'innovazione organizzativa di cui vanno valutati i riflessi nei confronti del personale.

Per queste ragioni le modalità di attuazione debbano essere discusse con le Organizzazioni Sindacali a livello locale. Inoltre la parte sindacale ritiene necessario che le stesse organizzazioni sindacali vengano coinvolte sui risultati delle sperimentazioni locali mentre le sintesi delle tre esperienze dovrà essere analizzata in sede nazionale.

RICHIESTE SPECIFICHE DI MODIFICA RISPETTO SCHEDA-TIPO E ALLA ISTRUZIONE OPERATIVA E ALLA NOTA RIASSUNTIVA DELL'INCONTRO

A) SCHEDA-TIPO PER IL PREPOSTO

Sulla scheda di registrazione (scheda –tipo per il preposto) rimangono valide, come affermato in premessa, le valutazioni espresse rispetto all'innovazione introdotta, alla sua scarsa utilità ai fini della sicurezza.

In ogni caso le formulazioni adottate non possono essere in alcun modo condivise. La scheda di rilevazione va completamente riformulata semplificandola e rendendola più facile da compilare e meno impegnativa. In particolare va eliminato ogni riferimento all'esigenza di informare i lavoratori sui dispositivi e sulle norme di sicurezza. Si può al limite, formalizzare meglio l'esposizione, che già oggi viene effettuata dal preposto, sulle procedure di lavoro e, se necessario, l'illustrazione dovrà evidenziare gli elementi di criticità dal punto di vista della sicurezza. Il preposto deve solo accertarsi al termine, che la sua esposizione sia stata chiara e comprensibile e che i lavoratori abbiano compreso i compiti assegnati.

B) ISTRUZIONE OPERATIVA

Le richieste specifiche sono le seguenti:

1. Punto 5.1.2 Attività preliminari all'esecuzione delle attività operative

Paragrafo 1

Al primo capoverso deve essere soppresso il riferimento alla lavagna lasciando solo il riferimento al "supporto"

Dopo la frase "procede a":

Informare la formazione della propria "designazione" a Preposto;

sostituire la parte successiva con la seguente:

"descrivere dettagliatamente le principali fasi lavorative da eseguire, richiamando l'attenzione degli addetti su quelle fasi del lavoro maggiormente significative per la sicurezza (p.es.: dove occorre un coordinamento tra diverse attività; uso di attrezzature particolari; ecc.) e sulle relative cautele da adottare per prevenire incidenti, richiedendone espressamente l'osservanza; (Il livello di approfondimento dell'illustrazione sarà proporzionato al grado di complessità dell'attività da svolgere)

Richiedere agli Addetti il controllo di efficienza dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI necessari prima del loro utilizzo. Affidare i compiti, fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti.

Dopo la frase :Al termine dell'esposizione, il Preposto chiede agli Addetti... è necessario sostituire tutta la parte seguente fino a "specificità" con:

"la conferma se l'illustrazione è stata chiara e comprensibile in particolare in merito a: compiti specifici degli operatori, le particolari cautele per la sicurezza eventualmente richieste dalle fasi lavorative, le azioni di coordinamento con altri addetti e le altre eventuali specificità."

Inoltre la frase successiva a questo paragrafo deve essere riformulata, eliminandone alcune parti. L'obiettivo è quello di evitare ogni possibile dubbio sull'utilizzo di questa procedura ai fini di controllo/verifica. Queste finalità, potrebbero dare luogo infatti a possibili riflessi sanzionatori o all'utilizzo in sede giudiziaria di quanto registrato in caso di incidente.

LA FORMULAZIONE A NOSTRO AVVISO DOVREBBE ESSERE :

"Il preposto, registra su supporti cartacei i riferimenti personali, le date e l'ora ed i dati relativi all'attività da svolgere, evidenzia che è stata effettuata l'illustrazione agli Addetti propedeutica all'inizio dell'attività, che sono state fornite le informazioni aggiuntive richieste dagli addetti e che sono stati forniti i chiarimenti "

2. A PAGINA 2 AL PUNTO 5.2 INDIVIDUAZIONE DEL PREPOSTO IN ATTIVITÀ OPERATIVE

A) Al secondo capoverso è scritto "La scelta deve essere effettuata tra le figure in possesso di specifica conoscenza dell'attività lavorativa da svolgere, delle capacità di conduzione e sovrintendenza di altri lavoratori" (in questo caso non sono precisati dei criteri utili alla scelta)

B) Più avanti sempre nella stessa pagina si dice invece che "Nel caso sussista la parità di requisiti tra gli addetti, dovrà sempre essere individuato quale Preposto quello che, dalle informazioni in archivio, risulta possedere maggiore

esperienza (data di riconoscimento del possesso dei requisiti da preposto antecedente rispetto agli altri oppure, in caso di pari data, colui che occupa nell'elenco la posizione antecedente". (in questo caso vengono precisati criteri utili alla scelta)

Richiesta di chiarimento

Non si comprende perché non vengano precisati analoghi criteri, per la individuazione della figura di preposto, anche nella formulazione del punto A. In linea di principio non è possibile escludere che anche in quel caso possono essere presenti più di una figura a cui è possibile attribuire il ruolo di preposto. In questo caso debbono essere utilizzati i criteri previsti al punto B

3. A PAGINA 2 AL TERMINE DEL PUNTO 5.2 E PRIMA DEL PUNTO 5.2.1

Dopo la frase "Tale scelta rimane valida anche se dovessero aggiungersi alla formazione altri operatori".

Richiesta di precisazione

Sarebbe necessario specificare come il preposto rende edotto il subentrante sull'attività che lo stesso si appresta a svolgere.

4. A PAGINA 3 DOPO AL TERMINE DEL PUNTO 5.2.3 E PRIMA DEL PUNTO 5.3

Sul paragrafo: "Qualora, durante la giornata, sia necessaria la sostituzione del Preposto, la persona subentrante, sul lavoro assegnato vedrà indicato "Lavoro assegnato precedentemente ad altro Preposto", mentre il Preposto uscente non vedrà più il lavoro nella sua lista (qualora si connetta nuovamente al Sistema).

Agli operatori, facenti parte la Formazione, verrà inviata in automatico una nuova Distinta Base con il nominativo sia del Preposto subentrante che quello uscente."

Facciamo le seguenti osservazioni e richiesta

"Dalla formulazione adottata si evince che gli operatori sono informati solo dal sistema. Questo comporta l'assenza di informazione se non in caso di nuovo collegamento al sistema. Ciò potrebbe comportare elemento di incertezza, pertanto dovrebbe essere specificato che all'atto della decisione di sostituire il preposto gli operatori di squadra comunque vengano informati immediatamente dal preposto subentrante che lo stesso ha assunto, in sostituzione, la figura di nuovo preposto"

5. A PAGINA 3 AL PUNTO 5.3 INDIVIDUAZIONE DEL PREPOSTO NELLE SEDI DI LAVORO

Sulla frase :

"Il Preposto individuato per le sedi di lavoro ha il compito di vigilare sull'applicazione delle misure di prevenzione e protezione disposte; segnalare le esigenze ed assicurare la distribuzione ai lavoratori interessati dei dispositivi di protezione individuale; verificare l'attuazione delle misure previste in caso di emergenza e collaborare con gli incaricati al fine di assicurarsi che i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; fare in modo che soltanto i lavoratori, adeguatamente informati, formati e, se necessario, addestrati svolgano attività o accedano alle zone, che li espongono ad un rischio specifico e/o grave.

Facciamo le seguenti osservazioni e richiesta di precisazione:

"Occorre specificare la figura organizzativa che ricopre il ruolo di Preposto nella Sede di Lavoro che, ovviamente, per quanto attiene alle specifiche responsabilità assegnategli, non può essere Preposto per diverse sedi di lavoro (e ciò dovrebbe essere specificato nella procedura con una più chiara impostazione del paragrafo 5.3).

Infatti i compiti di vigilanza, di controllo e di supervisione sulle attività di lavoro e sul rispetto delle norme di sicurezza che sono affidati dall'art 19 del decreto 81 impegnano il preposto completamente. Questi compiti, per la responsabilità che comportano e per l'impegno che richiedono, non consentono al preposto in alcun modo di essere distratto né tantomeno di abbandonare la sua postazione di vigilanza per sorvegliare un'altra sede di lavoro".

NOTA RIASSUNTIVA DELL'INCONTRO

Ad avviso della parte sindacale la nota, così formulata, non rispecchia la discussione avvenuta, in particolare per le posizioni espresse dalla parte sindacale. In premessa a questa nota abbiamo evidenziato in forma scritta le nostre posizioni espresse nella riunione. Quindi ci aspettiamo che pur in modo sintetico siano rappresentate. In ogni caso vi anticipiamo che la parte che non sarà rappresentata nel documento dovrà rimanere agli atti in modo formalizzato.

Per quanto riguarda le posizioni espresse dalla parte aziendale la nostra richiesta è quella che le precisazioni illustrate nella riunione siano riportate, in particolare:

1. La limitazione dei nuovi compiti del preposto ai lavori che hanno un piano di lavoro, che coinvolgono almeno tre operatori o che coinvolgono più unità operativa
2. Che l'obiettivo non è quello del controllo dell'operato del preposto aggiungendo che questa nuova modalità non ha finalità disciplinari e non porterà quindi a alcuna conseguenza per il lavoratore.
3. Che la sperimentazione della registrazione audio verrà fatta solo nelle zone individuate. L'adesione del lavoratore ad effettuare le registrazioni delle sue esposizioni, su supporto magnetico o digitale sarà volontaria e il registratore rimarrà nella disponibilità esclusiva del lavoratore. Così come sarà volontaria la messa a disposizione della registrazione effettuata che sarà ascoltata in una sede formativa, alla presenza di un esperto che fornirà al preposto un feed-back sulla modalità che ha utilizzato nell'esporre le procedure di esecuzione del lavoro. Il tutto ha il fine di migliorare la sua capacità di esposizione.

TERNA – CONTRATTAZIONE AZIENDALE

Giovedì 3 gennaio 2011 si è tenuto un incontro con TERNA per l'avvio della Contrattazione Aziendale, espressamente richiesta dalla FLAEI segnatamente alle materie oggetto di negoziato.

Nelle more della presentazione formale delle Piattaforme, i primi temi in discussione sono stati:

- Nuovo premio di risultato;
- Nuovo Protocollo di Relazioni Industriali;
- Accordo nazionale Rimborsi Spese relativo alle trasferte.



E' stata proposta la vigenza triennale dell'accordo (2011 – 2013). Sono state già definite due nuove date per proseguire il confronto.

L'apertura del confronto ha visto il riconoscimento, da parte di TERNA, della necessità di definire un Contratto Aziendale completo, così come richiesto dalla

FLAEI, per riorganizzare e collazionare i trattamenti rivenienti dall'Enel in forza dell'art. 54 Ccnl ed affrontare tutte le materie demandate dal Contratto di Settore. In sostanza, si è convenuto che la Contrattazione Aziendale non si limita esclusivamente alla parte economica. L'Azienda, coerentemente con la Riforma della Contrattazione, ha convenuto sulla vigenza contrattuale triennale (2011–2013), individuando al contempo tre grandi tematiche da discutere e sviluppare prioritariamente:

1. Premio di risultato e manutenzione della parte economica:

- nuovi stanziamenti;
- nuova metodologia applicativa.

2. Nuovo Protocollo di Relazioni Industriali e manutenzione della parte normativa:

- più al passo con i tempi;
- che recepisca le novità significative introdotte dal contratto.

3. Introduzione di una disciplina nazionale sul tema dei rimborsi spese relativi alle trasferte:

- trattativa già avviata nel 2008, ma allora arenatasi.

Inoltre, Terna ha informato ufficialmente le altre Federazioni di aver ricevuto la sintesi di Piattaforma Contrattuale da una sola Organizzazione Sindacale. Come FLAEI, abbiamo sottolineato che la bozza di Piattaforma da noi anticipata all'Azienda, che sarà formalizzata e completata dopo le assemblee con i Lavoratori, è stata predisposta al fine di avviare una discussione finalizzata a sviluppare la Contrattazione Aziendale in modo completo ed esaustivo. Abbiamo anche evidenziato come, per la FLAEI e per la CISL, questo momento negoziale sia un vero e proprio "processo sociale", che dovrà essere riempito di contenuti e di adeguati strumenti operativi, capace di creare sviluppo, crescita e un alto livello di condivisione, attraverso l'introduzione di elementi di Partecipazione alle scelte ed alla vita dell'Impresa e di Bilateralità per Formazione e Sicurezza. Abbiamo anche indicato che la Contrattazione non dovrà essere legata a schemi precostituiti, ma aperta a innovazioni sociali ed economiche nelle quali possa trovare spazio un Welfare Aziendale che deve essere visto dall'Azienda non come un mero costo, ma come elemento di sviluppo Aziendale e di investimento produttivo, dai quali anche i Lavoratori ne traggano benefici. Per quanto sopra, abbiamo ritenuto accettabile avviare i negoziati sulle tre grandi tematiche proposte, dandoci atto che il perimetro di discussione è quello da noi richiesto, coerentemente con quanto prevedono il Contratto di Settore e la Riforma della Contrattazione. Quindi, abbiamo riassunto tutte le materie che compongono la nostra Piattaforma che, ricordiamo, sono ordinate per Capitoli: Relazioni Sindacali, Rappresentanza e Libertà sindacali, Occupazione – Attività - Organizzazione del Lavoro – Orario, Salario/Rimborsi/Indennità, Quadri - Inquadramenti, Welfare. Infine, relativamente ai rimborsi spese, come nel 2008, abbiamo dato la nostra disponibilità a riprendere la discussione in ambito nazionale, con lo stesso spirito di allora e, cioè, con la finalità di riconoscere adeguamenti economici ai Lavoratori corrispondenti all'andamento effettivo del costo della vita.

La Delegazione aziendale si è resa disponibile ad affrontare questo confronto in modo aperto e senza pregiudizi. Ha confermato il perimetro di discussione (l'insieme delle materie da trattare) e saranno, a breve, proposti i primi testi sul Protocollo delle Relazioni Industriali e sui Rimborsi Spese. I prossimi due incontri sono stati fissati per il 16 Febbraio e il 3 Marzo 2011.

ARCA – PRESTITI ACQUISIZIONE ALLOGGIO E GRAVI NECESSITÀ FAMILIARI

Rinnovato l'accordo economico per il 2011.

Il 12 gennaio 2011 è stato ridefinito con l'ENEL lo stanziamento globale per i prestiti acquisizione alloggio e gravi necessità familiari riferito all'anno 2011.



L'intesa raggiunta prevede:

- euro 10.500.000,00 quale stanziamento per l'anno 2011 (euro 9.000.000,00 nel 2010);
- la copertura delle domande di prestito presentate nel 2010 ed inevase per carenze economiche.

Nel 2010 le domande presentate hanno fatto registrare la necessità di un ulteriore stanziamento a copertura del fabbisogno di euro 1.240.724,00.

Contrariamente al trend degli anni precedenti, quindi, si è registrata la saturazione dello stanziamento, segno evidente che i Lavoratori hanno apprezzato sia l'incremento della misura massima del prestito (passato da euro 25.823,00 a euro 50.000,00 per l'acquisizione alloggio) che l'apertura del prestito all'acquisto a favore dei Figli facenti parte del nucleo familiare.

Queste novità, introdotte con l'ultima revisione del regolamento, hanno comportato un aumento dello stanziamento 2011 rispetto al 2010, che servirà a coprire le domande sospese.

Si allega sia il verbale sottoscritto che una scheda riassuntiva del 2010.

La FLAEI, alla luce dell'esperienza maturata in questi due anni, ha chiesto un ulteriore aggiornamento del Regolamento per renderlo più adeguato alle esigenze dei Lavoratori.

PUNTI ENEL NUOVO ORARIO

Nota relativa all'interlocuzione congiunta RSU e OO.SS Regionali Veneto in merito al prolungamento dell'orario di accesso al pubblico presso i Punti Enel di Mestre, Treviso e Rovigo - Venezia 25, gennaio 2011

Al fine di migliorare la qualità del servizio offerto alla clientela e in coerenza con la centralità di ruolo assegnata ai Punti Enel - a valle della riorganizzazione dell'Area di Business Customer Service - l'Azienda ha inteso avviare a partire dal mese di febbraio 2011 una sperimentazione che prevede l'estensione alle ore pomeridiane dell'orario di apertura al pubblico di alcuni Punti Enel.

In data 20 gennaio 2011, tra l'Enel, le OO.SS. Regionali Filctem - Flaei - Uilcem e la RSU regionale Veneto, si è tenuta a Scorzè la prevista interlocuzione in merito alla sperimentazione concernente l'ampliamento dell'orario di accesso della clientela presso i Punti Enel di Mestre, Treviso e Rovigo.

In tale occasione è emerso che, ferma restando l'attuale articolazione giornaliera dell'orario di lavoro, la sperimentazione, inerente il prolungamento dell'orario di apertura al pubblico presso i suddetti Punti, sarà avviata, a partire dal 1° febbraio 2011, per il periodo definito, con le seguenti modalità:

a) Punto Enel di Mestre - prolungamento dell'orario di apertura di accesso al pubblico con orario continuato dalle 8,30 (ingresso) alle 15,00 (chiusura). (orario continuato)

b) Punto Enel di Treviso – prolungamento dell'orario di accesso al pubblico con la seguente articolazione: dalle 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle 15.00. (orario con intervallo)

c) Punto Enel di Rovigo prolungamento dell'orario di accesso al pubblico con la seguente articolazione: dalle 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle 15.00 (orario con intervallo)

Le parti dopo ampia ed approfondita discussione, al fine di avviare la sperimentazione sopradescritta, confermano per il personale in servizio presso i PE di Mestre, Treviso e Rovigo l'orario di lavoro vigente, con riferimento alla articolazione settimanale, agli orari di inizio e fine prestazione e alle fasce di flessibilità.

Per quanto riguarda l'intervallo mensa, è stato definito quanto segue:

a) Punto Enel di Mestre - l'intervallo mensa, fermo restando l'attuale durata e con recupero di 15 minuti, potrà essere fruito in un arco di tempo dalle 12.30 alle 14.30 con rotazione tra le risorse dedicate,

b) Punto Enel di Treviso - l'attuale intervallo mensa rimane invariato (con una flessibilità dalle 12.30 alle 14.00)

c) Punto Enel di Rovigo - l'attuale intervallo di mensa rimane invariato

Tenuto conto del carattere sperimentale, le parti concordano che dopo un mese dall'avvio della sperimentazione si incontreranno con le RSU per la verifica delle risultanze emerse.

RINNOVO DELLE PENSIONI PER L'ANNO 2011

Perequazione automatica

Il decreto del 19 novembre 2010, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 279 del 29 novembre 2010, fissa nella misura **dell'1,4% l'aumento** di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via previsionale, per l'anno 2011.

Il predetto decreto **conferma** nella misura dello **0,7%** l'aumento definitivo di perequazione automatica per l'anno 2010.

Pertanto non si darà luogo ad alcun conguaglio positivo o negativo.

La legge 23 dicembre 2000 n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2001) dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero

sull'importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo e il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d'importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.

Il comma 6 dell'articolo 5 (interventi in materia pensionistica) della legge 127/2007 dispone che "per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, nella misura del 100 per cento".

Pertanto, per l'anno 2011, la percentuale di aumento per variazione del costo vita **torna ad essere applicata con lo scaglionamento in tre fasce**, come di seguito indicato:

2010 – Pensione superiore al trattamento minimo in Euro (AGO/FPE)	Misura % perequazione	% 2010 provvisoria	% 2010 definitiva
fino a euro 2.288,80 (5 volte il minimo AGO)	100	0,70	0,70
oltre euro 2.288,80	75	0,525	0,525

2011 – Pensione superiore al trattamento minimo in Euro (AGO/FPE)	Misura % perequazione	% 2011 provvisoria
fino a euro 1.382,91 (3 volte il minimo AGO)	100	1,40
oltre euro 1.382,91 e fino a euro 2.304,85	90	1,26
oltre euro 2.304,85	75	1,05

Riferimento	Valore mensile provvisorio 2010 in €	Valore mensile definitivo 2010 in €	Valore mensile provvisorio 2011 in €
Minimo AGO/PFE (*)	460,97	460,97	467,43
Assegno sociale	411,53	411,53	417,30
Pensione sociale	339,15	339,15	343,90
Assegno vitalizio	262,75	262,75	266,43

(*) con il D. Lgs 562/1996 di armonizzazione il minimo FPE è stato parificato a quello AGO

Importi minimi nel Fondo Dipendenti Aziende Elettriche in Euro		
Decorrenza	Pensioni con decorrenza anteriore al 1°.12.1996	Pensioni con decorrenza dal 1°.12.1996
1.1.2010 def.	507,03	460,97
1.1.2011 provv.	514,13	467,43

Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui alla legge 28 dicembre 2001, n. 448

La legge 3 Agosto 2007, n. 127 apporta modifiche per la concessione dell'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (cosiddetto "milione").

Il comma 5 dell'art. 5 di detta legge ha previsto, per gli anni successivi al 2008, che il limite di reddito annuo di 7.540 euro venga aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo Pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.

Pertanto, per l'anno 2010 il limite di reddito per il diritto alla maggiorazione in argomento è pari ad euro 7.850,31.

Si ricorda che, ai soli fini del reddito da considerare per l'attribuzione della maggiorazione sociale, il comma 4 dell'art. 5 della legge 127/2007 stabilisce che costituisca reddito la somma aggiuntiva prevista al comma 1 dell'art. 5 (cosiddetta 14.a) per un importo pari a 156,00 euro..

Integrazioni al trattamento minimo

L'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638 prevede che le integrazioni al trattamento minimo sono vincolate alla presenza dei seguenti limiti di reddito personale

PENSIONI DEL FONDO LAVORATORI DIPENDENTI			
Anno	Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo €	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero €	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale e parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione €
2010	Oltre euro 11.985,22	Fino a euro 5.992,61	Oltre euro 5.992,61 fino a euro 11.985,22
2011	Oltre euro 12.153,18	Fino a euro 6.076,59	Oltre euro 6.076,59 fino a euro 12.153,18

Cumulo di assegni di invalidità e reddito del beneficiario

L'articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – tabella G – applicabile anche agli iscritti al FPE, vincola la corresponsione dell'assegno di invalidità, compatibile con l'esistenza di un rapporto di lavoro, al reddito percepito dal beneficiario, secondo il seguente schema:

Ammontare dei redditi €	Percentuale di riduzione
Reddito fino a 4 volte (*)	Nessuna
Reddito superiore a 4 volte (*)	25% dell'importo dell'assegno
Reddito superiore a 5 volte (*)	50% dell'importo dell'assegno

(*) il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio

IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO €		
Anno	Ammontare dei redditi €	Percentuale di riduzione
2010	Fino a 23.970,44	Nessuna
	oltre 23.970,44 fino a 29.963,05	25 per cento
	oltre 29.963,05	50 per cento
2011	Fino a euro 24.306,36	Nessuna
	oltre euro 24.306,36 fino a euro 30.382,95	25 per cento
	oltre euro 30.382,95	50 per cento

Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario

In base all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – tabella F – applicabile anche agli iscritti al FPE, la corresponsione delle pensioni ai superstiti, è vincolata al reddito percepito dal beneficiario, secondo il seguente schema:

Ammontare dei redditi €	Percentuale di riduzione
Reddito fino a 3 volte (*)	Nessuna
Reddito superiore a 3 volte (*)	25% dell'importo dell'assegno
Reddito superiore a 4 volte (*)	40% dell'importo dell'assegno
Reddito superiore a 5 volte (*)	50% dell'importo dell'assegno

(*) il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio

IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO €		
Anno	Ammontare dei redditi €	Percentuale di riduzione
2010	Fino a 17.977,83	Nessuna
	oltre 17.977,83 fino a 23.970,44	25 per cento
	oltre a 23.970,44 fino a 29.963,05	40 per cento
	oltre 29.963,05	50 per cento
2011	Fino a euro 18.229,77	Nessuna
	oltre euro 18.229,77 fino a euro 24.306,36	25 per cento
	oltre euro 24.306,36 fino a euro 30.382,95	40 per cento

IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO €		
Anno	Ammontare dei redditi €	Percentuale di riduzione
	oltre euro 30.382,95	50 per cento

Il cumulo pensione reddito

pensioni con calcolo retributivo

A partire dal 1° gennaio 2009 le pensioni che rientrano nel sistema di calcolo retributivo sono del tutto cumulabili con i redditi da lavoro. La regola vale, oltre che per le pensioni di vecchiaia e per le pensioni di anzianità raggiunte con 40 anni di contribuzione. A partire dal 1° luglio 2009 si consegue la pensione con il sistema della quote: quota 95 per i lavoratori dipendenti (cioè età minima 59 anni e 36 di contributi) e quota 96 per i lavoratori autonomi (60 anni di età e 36 di contributi).

pensioni con calcolo contributivo

Il divieto di cumulo è stato abolito anche per le pensioni calcolate con il sistema contributivo.

Sono cumulabili le pensioni raggiunte con le indicazioni sopra riportate.

Sono cumulabili, inoltre, con i redditi da lavoro dipendente e autonomo le pensioni liquidate a coloro che sono in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni e a coloro che hanno un'età anagrafica pari o superiore a 65 anni se uomo, 60 anni se donna.

esclusioni dalla disciplina

Rimangono i limiti per:

- gli assegni di invalidità
- le pensioni ai superstiti
- le pensioni dei lavoratori socialmente utili liquidate provvisoriamente
- gli assegni straordinari per il sostegno del reddito
- i lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

Massimali e minimali retributivi

Il massimale retributivo oltre il quale non opera il calcolo della pensione né la relativa trattenuta, è stato reintrodotta, a decorrere dal 1° 1.1996, dopo alterne vicende, dalla legge 335/1995 (art. 2, comma 18).

Esso riguarda solo gli iscritti da quella data senza alcuna precedente anzianità contributiva.

Anno	Massimale di retribuzione pensionabile in €
2010	92.147,00
2011	93.437,00

Il minimale retributivo è definito legislativamente dall'art. 7, comma 1 della legge 638/1993 e dall'art. 1, comma 2 della legge 389/1989.

Anno	Importo mensile del trattamento minimo di pensione €	Percentuale di ragguglio della pensione	Minimale retrib.vo settimanale €	Minimale retributivo annuo €
2010	460,97	40	184,39	9.588,28
2011	467,43	40	186,97	9.722,44

Fasce di retribuzione e reddito pensionabili

FASCE DI RETRIBUZIONE E DI REDDITO		
Importo annuo €	Aliquota % di rendimento annuo per anzianità maturate al 31.1.2.1992	Aliquota % di rendimento annuo per anzianità acquisite dal 1.1.1993
	Quota A	Quota B
Fino a 42.957,00 (T = tetto)	2 (80)	2 (80)
Oltre 42.957,00 Fino a 57.132,81 (133%T)	1,50 (60)	1,60 (64)
Oltre 57.132,81 Fino a 71.308,62 (166%T)	1,25 (50)	1,35 (54)
Oltre 71.308,62 Fino a 81.618,30 (190%T)	1 (40)	1,10 (44)
Oltre 81.618,30		0,90 (36)

I valori si riferiscono a pensioni liquidate corrispondenti a 40 anno di contribuzione. Come si può notare, per i contributi maturati fino al 31.12.1992 (quota A), il rendimento è sempre dell'1% oltre la fascia di 71.308,62 €

Le Quote A, B, C, D ed E

PERIODO	RETRIBUZIONE	Importo in Euro	COEFFICI ENTE % 2008-2012	QUOTA DI PENSIONE
Fino al 31.12.1992	Ultimi 6 mesi ragguagliati ad anno. Retribuzione di riferimento (MT+ex cont.+Anzianità+Liv.funzione) al momento del pensionamento	Totale	2,51428	A
Da 1.1.1993 a 31.12.1994	Ultimi 6 mesi + 50% settimane da 1.1.1993 alla risoluzione del rapporto di lavoro Max = 6 + 18 = 24 mesi	Fino a 67.603,50 Da 67.063,50 a 77.377,50 Oltre 77.377,50	2,51428 1,382858 1,13143	B
Da 1.1.1995 a 31.12.1995	Ultimi 6 mesi + 50% settimane da 1.1.1993 alla risoluzione del rapporto di lavoro Max = 6 + 18 = 24 mesi	Fino a 67.603,50 Da 67.063,50 a 77.377,50 Oltre 77.377,50	2 1,10 0,90	C
Da 1.1.1996 a 31.12.1996	Ultimi 10 anni	Fino a 67.603,50 Da 67.063,50 a 77.377,50 Oltre 77.377,50	2 1,10 0,90	C
Da 1.1.1997 in poi	c.s. con la retribuzione di riferimento comprensiva di tutte le voci, per chi aveva più di 18 anni di contribuzione al 31.12.1995	Totale	2	D

Quanto sopra indicato, porta ad individuare quote di pensione, definite **quote A), B), C),D), E)**, per le quali si definiscono dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili.

Abolita l'opzione nella scelta della pensione

Messaggio INPS del 12.8.2010 - Art. 12 legge 30 luglio 2010, n. 122. Abrogazione art. 28 legge 1450/56 e art. 3, comma 14, del D.Lgs. n. 562/9. Prime istruzioni operative.

L'art. 12, comma 12octies, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è intervenuto ad abrogare, a decorrere dal 1° luglio 2010, l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562 che regolava il trasferimento in AGO delle posizioni assicurative del Fondo Elettrici.

Analogamente l'art. 12, comma 12novies ha abrogato, con pari decorrenza, l'art. 28 della legge n. 1450/1956 che consentiva il trasferimento gratuito della contribuzione dal Fondo Telefonici all'Assicurazione generale obbligatoria.

Inoltre a decorrere dal 1° luglio 2010 il comma 12septies dell'articolo 12 è intervenuto a modificare il disposto dei primi 3 commi dell'articolo 1 della legge n. 29/1979, che consentivano la ricongiunzione nel FPLD - a titolo gratuito - dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'AGO, rendendo onerosa tale operazione di ricongiunzione. Pertanto a seguito dell'abrogazione delle disposizioni che fino al 30 giugno hanno regolato la costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dai predetti Fondi speciali e della modifica normativa apportata all'articolo 1 della legge n. 29/1979, con effetto sulle istanze presentate dal 1° luglio 2010, la posizione assicurativa dei lavoratori elettrici e telefonici potrà essere trasferita nel FPLD solo a domanda degli interessati e a titolo oneroso.

Nel fare riserva di successive istruzioni in merito alle nuove modalità di costituzione della posizione assicurativa nell'AGO e di ricongiunzione delle posizioni assicurative ex articolo 1 della legge n. 29/1979, con il presente messaggio si dispone che, in conseguenza di quanto sopra esposto, in favore dei lavoratori iscritti ai soppressi fondi elettrici e telefonici **non deve essere più posto in pagamento il trattamento pensionistico più favorevole fra quello calcolato con le norme del Fondo e quello calcolato secondo le norme del FPLD, con effetto sulle istanze presentate a partire dal 1° luglio.**

Si ritiene opportuno precisare che la predetta data del 1° luglio 2010 si riferisce alla data della domanda di costituzione della posizione assicurativa nell'AGO, presentata ai sensi delle citate norme oggetto di abrogazione; prescinde pertanto sia dalla data di presentazione della domanda di pensione che da quella di decorrenza della stessa.

Ai lavoratori in esame deve essere invece liquidata la pensione a carico dei rispettivi Fondi, salva la possibilità degli interessati di liquidare la prestazione a carico del FPLD su espressa richiesta di trasferimento della posizione assicurativa e previa accettazione del previsto onere di copertura.

I requisiti per la pensione di anzianità

Dal 1° luglio 2009 si ottiene la pensione secondo il meccanismo delle quote, come indicato nella tabella seguente:

Periodo	Età minima richiesta	Anzianità contributiva minima	Quota	Quota: combinazione per l'accesso alla pensione
Da 1.7.2009 a 31.12.2010	59	35	95	35 e 60 36 e 59
Da 1.1.2011 a 31.12.2012	60	35	96	35 e 61 36 e 60
Da 1.1.2013	61	35	97 salvo esito positivo verifica sui risparmi di spesa	35 e 62 36 e 61

Pensione di anzianità con 40 anni di contributi a qualunque età

Anno 2011	Pensione di anzianità		Pensione di vecchiaia	
	Vecchia finestra	Nuova finestra	Vecchia finestra	Nuova finestra
• gennaio	gennaio 2012	febbraio 2012	luglio 2011	febbraio 2012
• febbraio	gennaio 2012	marzo 2012	luglio 2011	marzo 2012
• marzo	gennaio 2012	aprile 2012	luglio 2011	aprile 2012
• aprile	gennaio 2012	maggio 2012	ottobre 2011	maggio 2012
• maggio	gennaio 2012	giugno 2012	ottobre 2011	giugno 2012
• giugno	gennaio 2012	luglio 2012	ottobre 2011	luglio 2012
• luglio	luglio 2012	agosto 2012	gennaio 2012	agosto 2012
• agosto	luglio 2012	settembre 2012	gennaio 2012	settembre 2012
• settembre	luglio 2012	ottobre 2012	gennaio 2012	ottobre 2012
• ottobre	luglio 2012	novembre 2012	aprile 2012	novembre 2012
• novembre	luglio 2012	dicembre 2012	aprile 2012	dicembre 2012
• dicembre	luglio 2012	gennaio 2013	aprile 2012	gennaio 2013

Tassazione delle pensioni per l'anno 2011

Le ritenute IRPEF sono state operate sulla base delle disposizioni nella legge finanziaria 2007 e secondo i criteri illustrati dall'Agenzia delle entrate.

Detrazioni personali

Sul complesso delle pensioni fiscalmente imponibili e intestate al medesimo beneficiario viene attribuita la detrazione per redditi da pensione, secondo gli scaglioni previsti. Si rammenta che per l'attribuzione di questa tipologia di detrazione non è necessario rinnovare la domanda ogni anno. Pertanto il riconoscimento viene effettuato senza soluzione di continuità, salvo espressa richiesta da parte dell'interessato di non volerne usufruire.

Richiesta di detrazioni di imposta per familiari a carico

La legge finanziaria 2008 ha posto a carico del richiedente l'onere di rinnovare annualmente la richiesta delle detrazioni per i familiari a carico.

Anche per l'anno 2011, sono state attribuite in via presuntiva, ai soggetti che ne usufruivano a dicembre 2010, le detrazioni per i familiari a carico.

Per agevolare la verifica della effettiva spettanza, ai beneficiari verrà inviato il modulo di richiesta appositamente predisposto (modello DETR).

Detrazioni da applicare per le famiglie numerose

In occasione delle operazioni di rinnovo è stato erogato a "consuntivo" 2010 il *bonus per le famiglie numerose*, in funzione della comunicazione relativa ai carichi familiari effettuata ai fini delle detrazioni fiscali.

Detto bonus, introdotto dalla legge finanziaria per il 2008, si sostanzia in una ulteriore detrazione per carichi di famiglia, pari ad euro 1.200 annui, in favore delle famiglie numerose, individuate in nuclei con almeno quattro 4 figli fiscalmente a carico.

1. Scaglioni annui d'imposta	
Reddito in euro	Aliquota percentuale %
Fino a 15.000,00	23
Oltre 15.000,00 fino a 28.000,00.1	27
Oltre 28.000,00 fino a 55.000,00	38
Oltre 55.000,00 fino a 75.000,00	41
Oltre 75.000,00	43

2. Detrazione per carichi di famiglia diversi dal coniuge		
Familiare cui spetta la detrazione	detrazione	Note
Per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati	800,00	Nota 1
Per ciascun figlio di età inferiore a tre anni	900,00	Nota 1
Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104	Importo base + 220,00 euro	Nota 1
Se più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200,00 euro per ciascun figlio a partire dal primo	aumento = 200,00 * n. tot. Figli	Nota 1
Per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile	750,00	Nota 2
Per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile		
Per primo figlio in mancanza del coniuge Per primo figlio in mancanza del coniuge	Si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge	
<p>La detrazione per carichi di famiglia spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.</p> <p>Le detrazioni per carichi di famiglia sono "rapportate a mese" e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.</p> <p><i>Se i rapporti sono pari a zero, minori di zero o uguali a 1, le detrazioni non competono; negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti, si assume nelle prime quattro cifre decimali.</i></p> <p>Nota 1: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro.</p> <p>Calcolo del coefficiente (C): $C: (95.000 - \text{reddito}) / 95.000$</p> <p>Calcolo della detrazione: $\text{IMP_DETR} * C$</p> <p>Per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro $95.000 + ((15.000 * (\text{n. tot. Figli} - 1)))$</p> <p>Nota 2: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro</p> <p>Calcolo del coefficiente (C): $C: (80.000 - \text{reddito}) / 80.000$</p> <p>Calcolo della detrazione: $\text{IMP_DETR} * C$</p>		

2A. DETRAZIONE PER CONIUGE non legalmente ed effettivamente separato		
Reddito	Detrazione annua	note
Fino a 15.000,00	800,00	Nota 1
Oltre 15.000,00 Fino a 29.000,00	690,00	
Oltre 29.000,00 Fino a 29.200,00	700,00	
Oltre 29.200,00 Fino a 34.700,00	710,00	
Oltre 34.700,00 Fino a 35.000,00	720,00	
Oltre 35.000,00 Fino a 35.100,00	710,00	
Oltre 35.100,00 Fino a 35.200,00	700,00	
Oltre 35.200,00 Fino a 40.000,00	690,00	
Oltre 40.000,00 Fino a 80.000,00	690,00	Nota 2

2A. DETRAZIONE PER CONIUGE non legalmente ed effettivamente separato		
Reddito	Detrazione annua	note
<p>La detrazione è “<i>rapportata al periodo di pensione</i>” dell’anno. <i>Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.</i></p> <p>Nota 1 : la detrazione è diminuita del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo non supera 15.000 euro. Calcolo del coefficiente (C): C = reddito / 15.000 Calcolo della diminuzione della detrazione (A): A = 110 * C Calcolo della detrazione: 800 - A</p> <p>Nota 2: la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro diminuito del reddito complessivo e 40.000 euro Calcolo del coefficiente (C): C: (80.000 - reddito) / 40.000 Calcolo della detrazione: 690,00 * C</p>		

3. DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE (per soggetti di età inferiore a 75 anni)		
Reddito	Detrazione annua	note
Fino a 7.500,00	1.725,00	Nota 1
Oltre 7.500,00 Fino a 15.000,00	1.255,000	Nota 2
Oltre 15.000,00 Fino a 55.000,00	1.255,00	Nota 3
Oltre 55.000,00	0	
<p>La detrazione è “<i>rapportata al periodo di pensione</i>” dell’anno. <i>Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.</i></p> <p>Nota1 : L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 euro. La detrazione minima di € 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 690,00 euro.</p> <p>Nota 2: la detrazione è umentata del prodotto tra 470 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro. Calcolo del coefficiente (C): C = (15.000 - reddito) / 7.500 Calcolo dell’aumento della detrazione (A): A = 470 * C Calcolo della detrazione: 1.255,00 + A</p> <p>Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro. Calcolo del coefficiente (C): C: (55.000 - reddito) / 40.000 Calcolo della detrazione: 1.255,00 * C</p>		

3A. DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE <i>ultra</i>75 (per soggetti di età pari o superiore a 75 anni)		
Reddito	Detrazione annua	note
Fino a 7.750,00	1.783,00	Nota 1
Oltre 7.750,00 Fino a 15.000,00	1.297,00	Nota 2
Oltre 15.000,00 Fino a 55.000,00	1.297,00	Nota 3
Oltre 55.000,00	0	
<p><i>Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.</i></p> <p>Nota1 : L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713,00 euro. La detrazione minima di € 713,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 713,00 euro.</p> <p>Nota 2: la detrazione è umentata del prodotto tra 486 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro. Calcolo del coefficiente (C): C = (15.000 - reddito) / 7.250 Calcolo dell’aumento della detrazione (A): A = 486 * C Calcolo della detrazione: 1.297,00 + A</p> <p>Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro. Calcolo del coefficiente (C): C: (55.000 - reddito) / 40.000 Calcolo della detrazione: 1.297,00 * C</p>		

4 DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO		
da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare		
Reddito	Detrazione annua	note
Fino a 8.000,00	1.840,00	Nota 1
Oltre 8.000,00 Fino a 15.000,00	1.338,00	Nota 2

Oltre 15.000,00 Fino a 55.000,00	1.338,00	Nota 3
Oltre 55.000,00 0 Oltre 55.000,00 0		

La detrazione è **“rapportata al periodo di pensione”** dell’anno.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
Nota1 : L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 euro.
 La detrazione minima di € 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 690,00 euro.
Nota 2: la detrazione è **umentata** del prodotto tra 502 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro.
 Calcolo del coefficiente (C): $C = (15.000 - \text{reddito}) / 7.000$
 Calcolo dell’aumento della detrazione (A): $A = 502 * C$
 Calcolo della detrazione: $1.338,00 + A$
Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.
 Calcolo del coefficiente (C): $C = (55.000 - \text{reddito}) / 40.000$
 Calcolo della detrazione: $1.338,00 * C$

4A – ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO (da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza complementare)	
Reddito	Detrazione annua
Oltre 23.000,00 Fino a 24.000,00	10,00
Oltre 24.000,00 Fino a 25.000,00	20,00
Oltre 25.000,00 Fino a 26.000,00	30,00
Oltre 26.000,00 Fino a 27.700,00	40,00
Oltre 27.700,00 Fino a 28.000,00	25,00
Nota: L’importo dell’ulteriore detrazione deve essere aggiunto all’importo della detrazione per redditi di lavoro calcolata secondo i criteri della tabella 4.	

Addizionale regionale all’IRPEF per l’anno 2010

L’importo dell’addizionale regionale dovuta per l’anno 2009 è stato determinato sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e sarà trattenuto nel corso dell’anno 2010 in 11 mensilità. Nel caso in cui l’importo annuo dell’addizionale sia inferiore a euro 0,55, il recupero viene effettuato in unica soluzione.

Addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2010 e acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2010

Come per l’addizionale regionale anche l’importo dell’addizionale comunale dovuta per l’anno 2010 è stato determinato sulla base dei dati della certificazione fiscale a consuntivo e viene trattenuto in 11 mensilità nel corso dell’anno 2011. Nel caso in cui l’importo annuo dell’addizionale sia inferiore a euro 0,55, il recupero viene effettuato in unica soluzione.

L’acconto dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2011 è trattenuto in nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo 2011.

Addizionale Regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

Art. 50, co.3, D. Lgs 446/1997 AGGIORNAMENTO 24 ottobre 2010 - Certificazione fiscale a consuntivo – ANNO 2010

Codice Regione	Regione	Scaglioni di reddito	Aliquota aggiuntiva	Aliquota totale	Correttivo da detrarre	Riferimenti normativi
01	Abruzzo	qualsiasi		1,40%		Legge regionale 12 dicembre 2006, n. 44 (GU n. 297 del 22-12-2006)
02	Basilicata	qualsiasi		0,90%		
03	Bolzano	qualsiasi		0,90%		
04	Calabria	qualsiasi		1,40%		Legge regionale n. 42 del 28.12.2006 pubblicata sul BURM n. 36 del 29.12.2006
05	Campania	qualsiasi		1,40%		regione con squilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria nel corso del 2006 Art. 1, comma 174, L. 30 dicembre 2004, n. 311, modificato dall’art. 1, comma 277, L. 23 dicembre 2005, n. 266
06	Emilia Romagna	fino a euro 15.000,00		1,10%	Si applica l’intera %	Legge Regionale 20 dicembre 2006, n. 19 (B.U. 185 del 20 dicembre 2006)

Codice Regione	Regione	Scaglioni di reddito		Aliquota aggiuntiva	Aliquota totale	Correttivo da detrarre	Riferimenti normativi
		oltre euro	fino a euro				
		oltre euro 15.000,00	fino a euro 20.000,00		1,20%		
		oltre euro 20.000,00	fino a euro 25.000,00		1,30%		
		oltre euro 25.000,00			1,40%		
07	Friuli Venezia Giulia	qualsiasi			0,90%		
08	Lazio	qualsiasi			1,40%		deliberazione Giunta Regionale n. 748 del 27/10/2006 (G.U. n. 265 del 14 Novembre 2006)
09	Liguria		fino a euro 20.000,00		0,90%	Si applica l'intera %	legge regionale n.43 del 14 dicembre 2007 (Burl n.21 del 19/12/2007)
		oltre euro 20.000,01	fino a euro 20.101,42	(1,40% * imponibile) - (0,986 * (20.101,42 - imponibile))			
		oltre euro 20.101,42			1,40%		
10	Lombardia		fino a euro 15.493,71		0,9%	61,97484 92,96225	Legge Regionale 28 dicembre 2007 , n. 35 (BUR 29 dicembre 2007 n. 52 – Supplemento straordinario n. 2)
		oltre euro 15.493,71	fino a euro 30.987,41	0,40%	1,30%		
		oltre euro 30.987,41		0,10%	1,40%		
11	Marche		fino a euro 15.500,00		0,90%	46,50 108,50	Legge Regionale 11 ottobre 2005, n. 24 (B.U.R. 14 ottobre 2005, n. 89)
		oltre euro 15.500,00	fino a euro 31.000,00	0,30%	1,20%		
		oltre euro 31.000,00		0,20%	1,40%		
12	Molise	qualsiasi			1,40%		Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 42, (GU n. 302 del 30-12-2006)
13	Piemonte		fino a euro 15.000,00		0,90%	Si applica l'intera %	Legge regionale n. 35 del 30 dicembre 2008 (B.U. n. 53 del 31/12/2008 - S.O. n. 1 del 2/01/2009)
		oltre euro 15.000,00	Fino a 22.000,00	0,30%	1,20%		
		Oltre euro 22.000,00		0,20%	1,40%		
14	Puglia	qualsiasi			0,90%		Delibera Giunta Regionale 2414 del 4 dicembre 2009 (BUR n. 203 del 17/12/2009)
15	Sardegna	qualsiasi			0,90%		
16	Sicilia	qualsiasi			1,40%		regione con squilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria nel corso del 2006 Art. 1, comma 174, L. 30 dicembre 2004, n. 311, modificato dall'art. 1, comma 277, L. 23 dicembre 2005, n. 266
17	Toscana	qualsiasi			0,90%		
18	Trento	qualsiasi			0,90%		
19	Umbria		fino a euro 15.000,00		0,90%	Si applica l'intera %	Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2001, n. 1631 - Gazzetta Regionale n. 64 del 31.12.2001 - Gazzetta Ufficiale N. 300 del 28/12/2001 (pubblicata ai sensi art.3 – bis, legge n.405 del 16.11.2001)
		oltre euro 15.000,00		0,20%	1,10%		
20	Valle D'Aosta	qualsiasi			0,90%		
21	Veneto	qualsiasi			0,9		Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 (GU n. 298 del 24-12-2007) A partire dal 2010 decadono gli aumenti previsti dalla Legge 36 e si versa solo l'aliquota statale dello 0,90%

Delega al Governo per la ridefinizione dei lavori usuranti

E' stato pubblicata sul supplemento ordinario n. 243 alla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2010 la Legge 4 novembre 2010 n. 182, il cosiddetto **"collegato lavoro"** recante "Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e controversie di lavoro", che è entrata in vigore il 24 novembre 2010.

Il Governo è stato delegato ad adottare una disciplina sul pensionamento anticipato dei lavoratori impegnati in attività usuranti (minimo 57 anni di età e 35 di contributi). Una clausola di salvaguardia garantisce il rispetto degli equilibri di spesa.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, il Governo è delegato a ridefinire, mediante uno o più decreti legislativi, la normativa relativa a lavori e attività particolarmente usuranti svolti da Lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, che, a domanda, potranno conseguire il pensionamento anticipato con requisiti inferiori rispetto a quelli richiesti per la generalità dei Lavoratori dipendenti.

La Legge 247/2007, all'art. 1 comma 3 lettere da a) ad f), prevede le seguenti condizioni concertate con le Parti sociali in base al Protocollo del luglio 2007:

- un requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni rispetto alle regole generali, ma in ogni caso non inferiore a 57 anni;
- un'anzianità contributiva minima di 35 anni;
- due decorrenze all'anno, a gennaio e luglio, per le "finestre" di uscita;
- lo svolgimento
 - • di mansioni particolarmente usuranti così come definite all'art. 21 del Decreto del Ministro del lavoro 19/5/1999;
 - • ovvero di lavoro notturno, così come definito dal decreto legislativo n. 66/2003, sempre che i Lavoratori possano far valere nel periodo indicato dalla norma una permanenza minima nel periodo notturno oppure siano Lavoratori della "linea a catena" con un processo produttivo caratterizzato dalla misurazione di tempi di produzione e svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo in base alla descrizione contenuta nell'art. 1 comma 3 legge 243/2004;
- la sussistenza di queste condizioni al momento del pensionamento e per un periodo minimo di 7 anni negli ultimi 10 anni nel periodo transitorio e, allorché il sistema sarà arrivato a regime, per almeno la metà della vita lavorativa.

Le mansioni definite particolarmente usuranti dal Decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministro del Tesoro del 19/5/1999 sono:

- lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
- lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori svolti dai palombari;
- lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2^a fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
- lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
- lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale: le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
- lavori di asportazione dell'amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità. Con l'approvazione del disegno di legge 1167-B è stata introdotta una norma di salvaguardia che, in caso di scostamento tra le domande accolte e le risorse a disposizione, definisce un regime delle priorità per cui, a parità di maturazione dei requisiti agevolati, verrà data prevalenza alla data di presentazione della domanda in ordine alla decorrenza dei trattamenti pensionistici.

Sugli schemi dei Decreti attuativi e sulle eventuali disposizioni correttive e integrative dovranno essere sentite le Organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Periodicità di pagamento delle pensioni

I limiti previsti dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 350 del 10 marzo 1998, approvata con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 1998, per la corresponsione mensile, semestrale o annuale anticipata delle pensioni, sono rimasti invariati a seguito dell'applicazione della perequazione.

In particolare:

- vengono corrisposti in rate annuali anticipate i pagamenti di importo mensile fino a 5,00 euro lordi;
- vengono corrisposti in rate semestrali anticipate i pagamenti di importo mensile superiore a 5,00 euro e fino a 65,00 euro lordi;
- vengono corrisposti in rate mensili anticipate i pagamenti di importo mensile superiore a 65,00 euro lordi.

Comunicazione ai pensionati

Per l'anno 2011 viene disposto l'invio:

- del Mod. ObisM e della specifica modulistica per le prestazioni INVCIV;
- di un plico contenente il Mod. CUD 2009, la richiesta dei redditi ed il modello di dichiarazione concernente il diritto alle detrazioni di imposta.

Certificato di pensione per l'anno 2011 – Modello ObisM

Ad ogni pensionato viene inviato un unico Mod. ObisM contenente le informazioni relative a tutte le pensioni erogate dall'Istituto.

Il modello riporta una sola volta le informazioni relative al pensionato (indirizzo, detrazioni d'imposta, ecc) e un riquadro con l'indicazione dell'importo mensile spettante a gennaio 2010 per ogni pensione.

Sul modello sono riportate le informazioni relative alla perequazione automatica previsionale per l'anno 2010 e sulla perequazione definitiva per l'anno 2009.

E' previsto un apposito riquadro nel quale vengono riportate le informazioni relative alle ritenute per addizionale regionale e comunale.

Mandati di pagamento

I mandati di pagamento di gennaio 2010 sono stati forniti a Poste italiane e agli Istituti bancari.

Aliquote contributive in vigore dal 1 gennaio 2011				
Fondo Elettrici – Aziende elettriche private – con più di 50 dipendenti				
Voci contributive		Qualifiche		
		Operai	Impiegati	Dirigenti
Minimale giornaliero		---	---	---
Fondo Pensioni		33,00	33,00	33,00
Disoccupazione	Contr. Ex art. 24 L 88/1989	1,31	1,31	1,31
	Contr. Ex art. 25 L 845/4978	0,30	0,30	0,30
Fondo garanzia TFR (L. 297/1982)		0,20	0,20	0,20
CUAF (*)		0,68	0,68	0,68
CIG ordinaria		2,20	2,20	---
CIG straordinaria		0,90	0,90	---
MOBILITA'		0,30	0,30	0,30
Indennità economica di MALATTIA		2,22	---	---
Indennità economica di MATERNITA'		0,46	0,46	0,46
TOTALE		41,57	39,35	36,45
Di cui a carico del lavoratore				
Fondo Pensioni		9,19	9,19	9,19
CIG straordinaria		0,30	0,30	---
TOTALE a carico LAVORATORE		9,49	9,49	9,19
Esonero previsto per il settore: 1,80%				
(*) CUAF 2,48 - 1,80 = 0,68%				
Nota				
Qualora il lavoratore destina, tutto o in parte, il TFR a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro può usufruire, a titolo di misura compensativa, ad un esonero contributivo nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria a valere sul contributo dello 0,20 (0,40 per i dirigenti industriali) a decorrere dal 1.10.2007.				
A decorrere dall'anno 2008, può usufruire dell'ulteriore esonero, nella stessa percentuale di cui sopra, fissato per l'anno 2011, in 0,25 punti percentuali. Tale esonero si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità, per disoccupazione e, da ultimo, sui contributi comunque dovuti all'INPS.				

Errata Corrige

Segnaliamo che nel numero di Gennaio 2011 del periodico "Partecipare" nella sezione Evoluzioni Professionali DTR TRI è stato commesso un errore per quanto riguarda Grespan Damiano, in quanto già in categoria B1. L'unico cambiamento riguarda il passaggio da Operaio ad Impiegato.

Ci scusiamo per l'errore.